

ACC 10000 1146 | 548

091.465 'W'

SALARIES - COURT OFFICIALS - ROME

MAR. . AUG. 1944

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

Anno 85 - Numero 80 - 5 aprile 1944

DECRETO INTERMINISTRIALE 26 FEBBRAIO 1944 N. 107

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI UFFICIALI

GIUDIZIARI.

Il Ministro della Giustizia

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessità di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari:

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commissari;

D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, è estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed è altresì este-

Il Ministro della Giustizia

Ritenuta l'urgente ed ineludibile necessità di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commissari;

D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, è estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed è altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno temporaneo di guerra.

1262

Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, è concesso nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed è pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dall'Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario è adetto.

Con effetto dell'anzietta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 N. 703.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

ART. 2

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle

Detto assegno temporaneo di guerra, non cedibile e non pignorabile e ni della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, è concesso nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed è pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dall'Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario è addeetto.

Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 N. 703.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

ART. 2

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Adi 26 febbraio 1944. XXII

Il Ministro della Giustizia: Pisenti

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V. Il Guarnasigilli: Pisenti

Registrato alla Corte dei Conti adi 27 marzo 1944.

XXII, Atti Ministeriali di Governo, Registro 2, foglio

II4.

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI

Risposta a nota del di N. Dic.

OGGETTO : Sistemazione economica degli Ufficiali Giu-
diziari di Napoli.

N. 2656 Sez. 1^a.

Napoli, 23 giugno 1944.

Alligati

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

N A P O L I

In merito alla richiesta di codesta Cn. Commissione
Alleata di Controllo si trasmette il questionario re-
lativo al sistema di retribuzione e trattamento econo-
mico degli ufficiali giudiziari addetti agli Uffici di
questa Città, nonchè due allegati.

Con ossequio.

IL PRIMO PRESIDENTE

Milbourn

5260



Napoli, 27 giugno 1944.

Ill.mo
Dott. CARTA presso Commissione Alleata di
Controllo

N A P O L I

In relazione alle notizie concernenti gli uf-
ficiali giudiziari che ci avete richieste; le stes-
se vi saranno trasmesse nel pomeriggio di domani,
non potendo oggi trarre dagli archivi tutte le leg-
gi che avete richieste a corredo delle notizie stes-
se.

Con ossequi.

IL CANCELLIERE

V. Vallone

5259

Situazione economica degli Ufficiali Giudiziari della Città di Napoli.

a)-b) 1) R.D. Legge 30 novembre 1919 n. 2279 stabiliva:

Gli Ufficiali Giudiziari vengono retribuiti:

- 1) Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono auto~~l~~izzati ad esigere secondo una tariffa civile e penale-2) Con l'assegno annuo fisso a carico dell'Esercizio dello Stato nella misura uniforme per tutti di L. 1200- 3) Con una percentuale del 5% sulle somme recuperate dei crediti iscritti sui cam-
pioni civili e penali. 4) Con una indennità supplementare qualora con i proventi cui al N.1 non rag-
giungevano annualmente; quelli di Pretura L. 2000, quelli di Tribunale L. 2200, quelli di Corte di Appello L. 2400, e quelli di Cassazione L. 2600 fino all'importo di tali minimi.
- Il testo organico 28-12-1924 n. 2271, modifica in parte tali norme, abolendo l'assegno annuo fisso e stabilen-
do che gli ufficiali giudiziari verranno così retri-
buiti: 1) Mediante proventi sugli atti fissati da una tariffa (che rimonta al 1865), aumentata solo del 50%,
tranne quella di repertorio e di trasferta, che hanno
avuto di recente un aumento alquanto maggiore); ai

a)-b) al R.D. Legge 30 novembre 1919 n. 2273 stabiliva:

Gli Ufficiali Giudiziari vengono retribuiti:

1) Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono auto^lizzati ad esigere secondo una tariffa civile e penale. 2) Con l'assegno annuo fisso a carico dell'Esercizio dello Stato nella misura uniforme per tutti di L. 1200. 3) Con una percentuale del 5% sulle somme recuperate dei crediti iscritti sui cam^{pi}ni civili e penali. 4) Con una indennità supplementare qualora con i proventi cui al N. 1 non raggiungevano annualmente; quelli di Pretura L. 2000, quelli di Tribunale L. 2200, quelli di Corte di Appello L. 2400, e quelli di Cassazione L. 2600 fino all'importo di tali minimi.

Il testo organico 28-12-924 n. 2271, modifica in parte tali norme, abolendo l'assegno annuo fisso e stabilendo che gli ufficiali giudiziari verranno così retribuiti: 1) Mediante proventi sugli atti fissati da una tariffa (che rimonta al 1385), aumentata solo del 50%, tranne quelli di repertorio e di trasferta, che hanno avuto di recente un aumento alquanto maggiore; ai diritti fissati dalla Tariffa del 1385 è stato aggiunto

col R.D.L. 19 aprile 1934 n. 698 il diritto di accesso

5253

2. entro 15 km.) di L.3 per ogni atto, che non compete per gli atti che si notificano alla distanza di 500 metri da un atto all'altro. 2) Con una percentuale del 10% sui crediti recuperati dall'Esercizio dello Stato sui Campioni civili, penali ed amministrativi. Agli ufficiali giudiziari i quali con provventi di cui al N.1, escluso le trasferte, non vengono a percepire quelli di Pretura L.5500, quelli di Tribunale L.6000, quello di Corte di Appello L.6500, e quelli di Cassazione L.7000, l'Esercizio dello Stato corrisponde a titolo di supplemento una indennità fino a raggiungere i detti minimi.

La legge 22 dicembre 1932 n.1674, il R.D. 3 giugno 1933 n.621 ed il R.D.L. 18 aprile 1934 n.653, con medefiche successive R.D.L. 10 luglio 1937 n.1132, 27 ott. 1937 n.1130, 9 luglio 39 n.1079 e 25 giugno 1940 n.328 mentre elevano tali minimi garantiti a L.3640 per gli uff. giudiziari di Pretura e Tribunale e a L.9130 per quelli di Corte di Appello e Cassazione, aumentabili di L.500 ogni quadriennio di servizio fino a 50000 annuo di servizio, colpisce i provventi tut-

500 metri da un atto all'altro. 2) Con una percentuale del 10% sui crediti recuperati dall'Esercizio dello Stato sui Campioni civili, penali ed amministrativi. Agli ufficiali giudiziari i quali con proventi di cui al N. 1, escluso le trasferte, non vengono a percepire quelli di Pretura L. 5500, quelli di Tribunale L. 6000, quello di Corte di Appello L. 6500, e quelli di Cassazione L. 7000, l'Esercizio dello Stato corrisponde a titolo di supplemento una indennità fino a raggiungere i detti minimi.

La legge 22 dicembre 1932 n. 1674, il R.D. 3 giugno 1933 n. 621 ed il R.D.L. 19 aprile 1934 n. 693, con modifiche successive R.D.L. 10 luglio 1937 n. 1132, 27 ottobre 1937 n. 1130, 9 luglio 1939 n. 1079 e 25 giugno 1940 n. 328 mentre elevano tali minimi garantiti a L. 3640 per gli uff. giudiziari di Pretura e Tribunale e a L. 9180 per quelli di Corte di Appello e Cassazione, aumentabili di L. 500 ogni quadriennio di servizio fino al 20° anno di servizio, colpisce i proventi tutti di una tassa speciale del 10% a carico degli ufficiali giudiziari non scio, ma qualora i proventi superano L. 36000 annue (ipotesti che da molti anni non si avvera) l'ufficiale giudiziario deve versare allo

3.
Erario dello Stato il 50% della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ed il 70% se eccede le 57360 annue.

Attualmente sono retribuiti per effetto anche della ulteriore legge 22 maggio 1942 n. 703:

a) con i proventi come innanzi. b) con un sussidio mensile di L. 1316 dal 1° gennaio 1944 stabilito dal Governo Militare Alleato in analogia all'assegno fisso che già godevano con la legge del 1919. c) con una indennità di allarme ed assegno temporaneo di guerra in compenso L. 825. d) con l'aggiunta di famiglia in L. 75 per la moglie e L. 10 per ogni figlio, istituita con la legge del 1942. e) con una percentuale del 10% sui crediti recuperati dell'Erario. f) con l'indennità supplementare quando non si raggiunge il minimo di cui sopra.

d) La media dei compensi degli ufficiali giudiziari della città di Napoli prima della guerra, esclusa la percentuale del 10% s'aggiava intorno alle L. 3000 mensili al netto di ogni spesa, che erano anche di molto maggiore prima della legge del 1932 dopo la quale si verificò un sensibile ristagno negli affari civili.

73000

Erario dello Stato il 10% della somma, ed il 70% se è riscossa che ecceda la detta somma, ed il 70% se è cede le £7360 annue.

Attualmente sono retribuiti per effetto anche della ulteriore legge 22 maggio 1942 n. 703:

a) con i preventi come innanzi. b) con un sussidio mensile di L. 1916 dal 1° gennaio 1944 stabilito dal Governo Militare Alleato in analogia all'assegno fisso che già godevano con la legge del 1919. c) con una indennità di allarme ed assegno temporaneo di guerra in compenso L. 825. d) con l'aggiunta di famiglia in L. 75 per la moglie e L. 10 per ogni figlio, istituita con la legge del 1942. e) con una percentuale del 10% sui crediti recuperati dell'Erario. f) con l'indennità supplementare quando non si raggiunge il minimo di cui sopra.

d) La media dei compensi degli ufficiali giudiziari della città di Napoli prima della guerra, esclusa la percentuale del 10% e s'aggiava intorno alle L. 3000 mensili al netto di ogni spesa, che erano anche di molto maggiore prima della legge del 1932 dopo la quale si verificò un sensibile ristagno negli affari civili.

e) Ed ora percepiscono L. 3700 circa mensili, alla quale somma si perviene perchè vi è il sussidio di L. 1916 più l'indennità di allarme, assegno temporaneo di guerra.

5257

73000

4. ra ed agelunta dh famiglia; di modo che, allorquando cesserà lo stato di guerra, verranno con essa a cessare i provvedimenti economici concessi limitatamente al tempo di emergenza, e quindi gli ufficiali giudiziari rimarrebbero con circa L. 1500 mensili, tenuto però conto di una presumibile ripresa degli affari civili.

Casi tipici -

Anno 1939 - Corte di Appello - 4 ufficiali giudiziari -

Tra le notifiche di attiva pagamento ed i protesti cambiari si può calcolare un provento complessivo mensile di circa L. 23000 lorde detratte le imposte, paga ai commessi ed altre spese.

" 1942 - 2 ufficiali giudiziari - hanno percepito una media di circa L. 11000 lorde da depurarsi come innanzi.

N.B. - Solo per i commessi la spesa mensile nel 1939 e nel 1942 si aggirava sulle L. 3000.

Per la Pretura

" 1939 - 23 ufficiali giudiziari proventi complessivi lordi circa L. 60000 - $\frac{1}{3}$ trasferta - $\frac{2}{3}$ diritti -

" 1942 - Proventi complessivi lordi circa L. 30000, depurati come innanzi

" 1939 - Tribunale - 13 ufficiali giudiziari - un totale di proventi al lordo di L. 56.500 da depurarsi come innanzi.

cesserà lo stato di guerra, verranno con essa a cessare i provvedimenti economici concessi limitatamente al tempo di emergenza, e quindi gli ufficiali giudiziari rimarrebbero con circa L. 1500 mensili, tenuto però conto di una presumibile ripresa degli affari civili.

Casi tipici -

Anno 1939 - Corte di Appello - 4 ufficiali giudiziari -

Tra le notifiche di attiva pagamento ed i protesti cambiali si può calcolare un provento complessivo mensile di circa L. 23000, lorde detratte le imposte, paga ai commessi ed altre spese.

" 1942 - 2 ufficiali giudiziari - hanno percepito una media di circa L. 11000 lorde da depurarsi come innanzi.

N.B. - Solo per i commessi la spesa mensile nel 1939 che nel 1942 si aggirava sulle L. 3000.

Per la Pretura

" 1939 - 23 ufficiali giudiziari preventi complessivi lordi circa L. 60000 - $\frac{1}{3}$ trasferta - $\frac{2}{3}$ diritti -

" 1942 - Proventi complessivi lordi circa L. 80000, depurati come innanzi

" 1939 - Tribunale - 13 ufficiali giudiziari - un totale di proventi al lordo di L. 56.500 da depurarsi come innanzi.

" 1942 - Un totale di proventi al lordo di L. 26.000 da depurarsi come innanzi.

E' da notarsi che a carico degli Ufficiali Giudiziari 5.

sono sempre rimasti, fino ai provvedimenti del Governo Alleato, le paghe per i numerosi loro commessi, tutte le tasse di Ricchezza Mobile e previdenza, nonché la spesa per gli stampati, per le notifiche amministrative e penali, il che riduce sensibilmente i loro proventi risultanti dai repertori.

Gli Ufficiali Giudiziari sono stati ^{senza} provvisti di qualsiasi natura dalla fine di agosto 1943.

Ai primi di novembre 1943 si sono riaperte le Corti quasi esclusivamente per gli affari penali, che gravano passivamente sul lavoro degli ufficiali giudiziari, ed i loro proventi si aggiravano intorno ad una media di L. 200 mensili. Alla fine di febbraio 1944 dal Governo Militare Alleato hanno ottenuto un sussidio mensile di L. 1916, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 e l'assunzione di quasi tutti i commessi a carico dello Stato.

Napoli 28 giugno 1944-

Il Primo Presidente

Micheli

sono sempre rimasti, fino ai provvedimenti del Governo Alleato, le paghe per i numerosi loro commessi, tutte le tasse di Ricchezza Mobile e previdenza, nonché le spese per gli stampati, per le notifiche amministrative e penali, il che riduceva sensibilmente i loro proventi risultanti dai repertori.

Gli Ufficiali Giudiziari sono stati ^{senza} proventi di qualsiasi natura dalla fine di agosto 1943.

Ai primi di novembre 1943 si sono riaperte le Corti quasi esclusivamente per gli affari penali, che gravano passivamente sul lavoro degli ufficiali giudiziari, ed i loro proventi si aggiravano intorno ad una media di L. 200 mensili. Alla fine di febbraio 1944 dal Governo Militare Alleato hanno ottenuto un sussidio mensile di L. 1916, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 e l'assunzione di quasi tutti i commessi a carico dello Stato.

Napoli 23 giugno 1944.

Il Primo Presidente

Micheli

5256

TARIFFA CIVILE E PENALE DA PERCEPIRSI DAGLI
UFFICIALI GIUDIZIARI

Di Pretori, Tribunali e

Certi.

1.50	Diritto fisso di atto	<i>in qualsiasi materia</i>	L. 10.00
	Diritto di notifica per ogni copia compreso la		
0.90	scritturazione		" 5.00
3. -	Accesso		" 6.00
	trasferta sia per l'andata che per il ritorno per		
0.60 Km. Km.	<i>da partire dal 1° chilometro</i>		" 2.00

ESCUZIONI

9. -	oltre la trasferta e l'accesso		" 50.00
6. -	Pignoramento e sequestro oltre trasferte e accesso	<i>in tutti i casi</i>	" 40.00

Offerta reale

4.50	Diritto fisso oltre trasferte ed accesso più 0,50%		" 20.00
	sulla somma che si offre		
1.50	Chiamate di causa ed assistenza all'udienza		" 10.00

6. -	Diritto fisso oltre trasferte ed accesso	<i>Atti straordinari</i> <i>Verbalizzazione di interrogatorio</i>	" 100.00
------	--	--	----------

PROTESTI CAMBIARI

3.50	Per cambiali da L.1 al. 50 diritto fisso oltre	<i>5234</i>	" 10.00
	trasferte urgenza e marche di quietanza e bolli		
4.25	da L.50 e oltre a L.100		" 15.00

1.50 Diritto fisso di atto *in qualsiasi natura* L. 10.00
 Diritto di notifica per ogni copia compreso la
 0.90 scritturazione " 5.00
 3. - Accesso " 6.00
 Trasferita sia per l'andata che per il ritorno per
 0.60 Km. *a partire dal 1° chilometro* " 2.00

ESERCIZIONI

Offerte od immissioni in possesso per ogni verbale
 9. - oltre la trasferta e l'accesso *invece a verbale* " 50.00
 6. - Pignoramento e sequestro oltre trasferta e accesso " 40.00

Offerta reale

Diritto fisso oltre trasferta ed accesso più 0,50%
 4.50 sulla somma che si offre " 20.00
 1.50 chiamate di causa ed assistenza all'udienza " 10.00

Atti straordinari

Verale capitale di 25 in 2500
 6. - Diritto fisso oltre trasferta ed accesso " 100.00

PROTESTI CAMBIARI

Per cambiali da L.1 al. 50 diritto fisso oltre
 3.50 trasferta urgenza e marche di quietanza e bolli *5234* " 10.00
 4.25 da L.50 e 01 a L.100 " 15.00
 5.25 da 100,01 a L.199,99 " 20.00
 5.25 da ~~1x200~~ 200 a 499,99 25.00
 8.50 da 500,01 a ~~1x1000~~ 1000 30.00
 0.75 per da 501 a 1000 35.00
ogni 500 marchi

oltre le L.1000 va aumentato di L.5 ogni 500 lire successive fino ad un massimo di L.50

Per le cambiali il cui pagamento è effettuato nell'ufficio prima di fare il protesto è dovuto dalle

parti il seguente diritto fisso di accesso o la tra-

sferita di L.2 al Km. sia per l'andata che per il ri-

torno: per cambiali fino a L.200 L.6.00

"8.00

Per cambiali da 200 a 500

"10.00

da 501 a 1000

oltre le L.1000 va aumentata L.1 ogni Lira

500 successiva.

L'Ufficiale Giudiziario appena riceve la cambiale

dalla Banca o dal creditore deve far pervenire al do-

micilio indicato nella cambiale stessa al debitore un

avviso con l'indicazione della somma da pagare, nel-

l'ufficio dove deve effettuare il pagamento e l'ora

di chiusura dell'ufficio stesso.

Napoli 10/II /1943

L'Ufficiale Giudiziario ~~Riservato~~

Alfonso Rossetti

IL PRIMO PRESIDENTE
della Corte d'Appello di Napoli

Letta la nota, in data 28 marzo volgente, MCH/LC, del Governo Militare Alleato (Divisione Legale), con la quale si autorizza questa Prima Presidenza a far corrispondere temporaneamente ai sottoindicati ufficiali giudiziari in servizio alla Pretura, al Tribunale ed a questa Corte un assegno mensile di lire duemila, in vista delle eccezionali necessità del costo della vita, nell'attuale momento.

Inteso S.E. il Procuratore Generale presso la suindicata Corte.
Assunti i superiori poteri del Ministero.

D E C R E T A

Ai sottoindicati ufficiali giudiziari in servizio alla Pretura, al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Napoli è temporaneamente attribuito un assegno mensile di lire duemila, con decorrenza dal 1° gennaio corr. anno, da corrispondersi ad essi mediante mandato di pagamento da emettersi dal Capo del rispettivo ufficio alla fine di ogni mese;

1) Buono Alberto; 2) Colli Alfonso; 3) Cangiano Giovanni e 4) Mele Mario della Corte d'Appello;

1) Romerj Vincenzo; 2) Aiello Enrico; 3) Noviello Giuseppe; 4) Capuano Nicola; 5) Celesia Carmelo; 6) Capuano Luigi; 7) Costa Giulio; 8) Piazza Giocchino; 9) Pizzolla Pietro; 10) Tafuri Gaetano; 11) Russo Domenico; 12) De Tollis Vittorio; 13) Fiorentino Ermanno; 14) Andolfi Luigi; 15) Ferraro Gesualdo e 16) Mazzei Francesco del Tribunale di Napoli;

1) Tammaro Gaetano; 2) Predella Gaetano; 3) Sparano Gaetano; 4) Gagliotti Salvatore; 5) Rossetti Alfonso; 6) Esposito Gennaro; 7) De Martino Giuseppe; 8) Squatriti Umberto; 9) Criscuoli Amedeo; 10) Cammarota Salvatore; 11) Costa Biagio; 12) Treppiccione Giuseppe; 13) Ungaro Aldo; 14) Cimmino Alfredo; 15) Amato Giannino; 16) Laurenzano Mario; 17) Bortoluzzi Luigi; 18) Vitale Torquato; 19) Rossi Domenico; 20) Della Rocca Amedeo; 21) Garzilli Giovanni; 22) Lenzi Albino; 23) Percuoco Enrico; 24) Monteforte Catello; 25) Carchia Antonio; e 26) Milani Vincenzo della Pretura Unificata di Napoli.

Napoli, 29 marzo 1944.

IL CANCELLIERE CAPO
f/to Limata

6253 IL PRIMO PRESIDENTE
f/to Libonati

Visto:

IL PROCURATORE GENERALE

f/to Minervini

Per copia conforme

IL CANCELLIERE CAPO

le momento.

Inteso S.E. il Procuratore Generale presso la suindicata Corte.
Assunti i superiori poteri del Ministero.

D E C R E T A

Ai sottoindicati ufficiali giudiziari in servizio alla Pretura, al Tribunale ed alle Corti d'Appello di Napoli è temporaneamente attribuito un assegno mensile di lire duemila, con decorrenza dal 1° gennaio corr. anno, da corrispondersi ad essi mediante mandato di pagamento da emettersi dal Capo del rispettivo ufficio alla fine di ogni mese;

1) Buono Alberto; 2) Colli Alfonso; 3) Cangiano Giovanni e 4) Mele Mario della Corte d'Appello;

1) Romerj Vincenzo; 2) Aiello Enrico; 3) Noviello Giuseppe; 4) Capuano Nicola; 5) Celesia Carmelo; 6) Capuano Luigi; 7) Costa Giulio; 8) Piazza Giocchino; 9) Pizzolla Pietro; 10) Tafuri Gaetano; 11) Russo Domenico; 12) De Tollis Vittorio; 13) Fiorentino Ermanno; 14) Andolfi Luigi; 15) Ferraro Gesualdo e 16) Mazzei Francesco del Tribunale di Napoli;

1) Tammaro Gaetano; 2) Fredella Gaetano; 3) Sparano Gaetano; 4) Gagliotti Salvatore; 5) Rossetti Alfonso; 6) Esposito Gennaro; 7) De Martino Giuseppe; 8) Squatriti Umberto; 9) Criscuoli Amedeo; 10) Cammarota Salvatore; 11) Costa Biagio; 12) Treppiccione Giuseppe; 13) Ungaro Aldo; 14) Cimmino Alfredo; 15) Amato Giennino; 16) Laurenzano Mario; 17) Bortoluzzi Luigi; 18) Vitale Torquato; 19) Rossi Domenico; 20) Della Rocca Amedeo; 21) Garzilli Giovanni; 22) Lenzi Albino; 23) Percuoco Enrico; 24) Monteforte Catello; 25) Carchia Antonio; e 26) Milani Vincenzo della Pretura Unificata di Napoli.

Napoli, 29 marzo 1944.

IL CANCELLIERE CAPO
f/to Limata

5253 IL PRIMO PRESIDENTE
f/to Libonati

Visto:

IL PROCURATORE GENERALE
f/to Minervini

Per copia conforme
IL CANCELLIERE CAPO



[Handwritten signature]

Via Roma 143 Commissione alleata di controllo -

22/5/1942 N.703

Ufficiali giudiziari:

- a) Sistema di retribuzione in dettaglio, con riferimento dettagliato ai diritti percepiti; e citazione delle leggi relative -
 - b) altri compensi oltre la retribuzione annuale minima (assegno temporaneo di guerra, aggiunto di famiglia, indennità di bombardamento ecc.) con riferimento preciso alle leggi relative.
 - c) differenza di trattamento tra gli uff. giud. della Corte di Appello, Tribunale, Pretura ecc. -
 - d) media di compensi dell'uff. giudiziari (casi tipici) prima della guerra e ora.
 - e) provvidenza attuale a far degli uff. giudiziari in Napoli.
 - f) notizie che in genere possono occorrere per chiarire la situazione economica degli uff. giudiziari.
- Disposizione istitutiva del premio mensile per lavoro straordinario.

54228 / Rossetti

= Art. 1 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono pubblici Ufficiali dell'ordine Giudiziario in quanto essi completano l'inquadramento generale dell'Amministrazione della Giustizia (Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari); e sono equiparati a tutti gli effetti ai funzionari del Gruppo B. Essi sono istituiti per compiere atti specificamente contemplati dalle leggi e dai regolamenti in vigore. In servizio sono equiparati agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria assumendone tutte le prerogative; sono pertanto autorizzati a portare le armi. =

Sono retribuiti:

- 1) Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere giusta l'alligata tariffa.
- 2) Con l'assegno mensile fisso di lire tremila a carico dello Stato, a parziale rimborso del servizio penale i cui proventi non vengono recuperati per insolvenza e per assoluzione dell'imputato, e per tutte le altre prestazioni gratuite.
- 3) Con una percentuale del 10% sui crediti recuperati.

l'ordine Giudiziario in quanto essi completano l'in-
quadramento generale dell'Amministrazione della Giu-
stizia (Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudizia-
ri); e sono equiparati a tutti gli effetti ai funzio-
nari del Gruppo B. Essi sono istituiti per compiere
atti specificatamente contemplati dalle leggi e dai
regolamenti in vigore. In servizio sono equiparati
agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria assumendone
tutte le prerogative; sono pertanto autorizzati a por-
tare le armi. =

Sono retribuiti:

- 1) Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti
con diritti che sono autorizzati ad esigere giusta
l'alligata tariffa.
- 2) Con l'assegno mensile fisso di lire tremila a ca-
rico dello Stato, a parziale rimborso del servizio
penale i cui proventi non vengono recuperati per
insolvenza e per assoluzione dell'imputato, e per tut-
te le altre prestazioni gratuite. 5251
- 3) Con una percentuale del 10% sui crediti recupera-
ti dall'Esercizio dello Stato sui campioni penali, civi-
li, amministrativi e degli Enti locali. =

~~Agli Ufficiali Giudiziari che con i proventi cui~~

Gli Ufficiali Giudiziari sono pubblici nell'ordine Giudiziario in quanto essi completano l'inquadramento generale dell'Amministrazione della Giustizia (Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziali); e sono equiparati a tutti gli effetti ai funzionari del Gruppo 3. Essi sono istituiti per compiere atti specificatamente contemplati dalle leggi e dai regolamenti in vigore. In servizio sono equiparati agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria assumendone tutte le prerogative; sono pertanto autorizzati a portare le armi. =

Sono retribuiti:

- 1) Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere giusta l'alligata tariffa.
- 2) Con l'assegno mensile fisso di lire tremila a carico dello Stato, a parziale rimborso del servizio penale i cui proventi non vengono recuperati per insolvenza e per assoluzione dell'imputato, e per tutte le altre prestazioni gratuite. 5251
- 3) Con una percentuale del 10% sui crediti recuperati dall'Esercizio dello Stato sui campioni penali, civili, amministrativi e degli Enti locali. =

~~Agli Ufficiali Giudiziari che con i proventi cui~~

al N° 1 del presente articolo, escluse le trasferte ed il diritto fisso postale, non vengono a conseguire quelli di 3° grado lire ottomila aumentabili di Lire 500 ogni quadriennio fino al 20° anno di servizio; quelli di 2° grado lire novemila aumentabili di Lire 500 per ogni quadriennio fino al 20° anno di servizio; e quelli di 1° grado lire diecimila aumentabili di L.500 per ogni quadriennio fino al 20° anno di servizio; sarà corrisposta dall'Erario dello Stato una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali minimi. - La indennità stessa sarà pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciatoo rispettivamente dal Pretore, dal Presidente del Tribunale o della Corte, e, nel fissare la quota dovuta sarà tenuta a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia concessa deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'Ufficiale Giudiziario non abbia raggiunto il minimo dei proventi garantito e

ed il diritto fisso postale, non vengono
quelli di 3° grado lire ottomila aumentabili di Lire
500 ogni quadriennio fino al 20° anno di servizio;
quelli di 2° grado lire novemila aumentabili di Lire
500 per ogni quadriennio fino al 20° anno di servi-
zio; e quelli di 1° grado lire diecimila aumentabili
di L.500 per ogni quadriennio fino al 20° anno di
servizio; sarà corrisposta dall'Erario dello Stato
una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiun-
gere tali minimi. = La indennità stessa sarà pagata
agli aventi diritto nei primi cinque giorni del me-
se successivo a quello a cui si riferisce, con manda-
to rilasciato rispettivamente dal Pretore, dal Presi-
dente del Tribunale o della Corte, e, nel fissare la
quota dovuta sarà tenuta a calcolo la eccedenza dei
provventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia
conceduta deve essere recuperata sulle eventuali ec-
cedenze dei provventi dei mesi successivi, in guisa
che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che
in un intero anno civile l'Ufficiale Giudiziario non
abbia raggiunto il minimo dei provventi garantito e
non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di
eccedenza del pagamento della indennità, potrà rite-
nersi la somma data in eccedenza, anche nel successi-

= 2 =

vo-anno civile.=

= Art. 2 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono a tutti gli effetti equiparati agli impiegati dello Stato, godono quindi le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tranvie; hanno diritto alle indennità di tramutamento e congedo, Opera Nazionale di Previdenza, ecc. I loro provventi sono insequestrabili.=

= Art. 3 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono divisi in tre gradi; quelli di 3° grado dopo i primi dieci anni di servizio sono promossi al 2° grado, e quelli di 2° grado dopo altri 10 anni di servizio sono promossi al 1° grado. Benvero dopo solo cinque anni di servizio per anzianità congiunta al merito si accederà al grado immediatamente superiore. Il merito sarà desunto sia dai rapporti dei capi di ufficio e sia per esame che verrà tirà su tutta la materia procedurale e leggi speciali riguardanti gli Ufficiali Giudiziario e sarà sostenuto presso il Ministero innanzi ad apposita commissione.=

5250

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni pre-

= Art. 2 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono a tutti gli effetti equiparati agli impiegati dello Stato, godono quindi le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tranvie; hanno diritto alle indennità di tramutamento e congedo, Opera Nazionale di Previdenza, ecc. I loro provvedimenti sono insequestrabili. =

= Art. 3 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono divisi in tre gradi; quelli di 3° grado dopo i primi dieci anni di servizio sono promossi al 2° grado, e quelli di 2° grado dopo altri 10 anni di servizio sono promossi al 1° grado. Benvero dopo solo cinque anni di servizio per anzianità congiunta al merito si accederà al grado immediatamente superiore. Il merito sarà desunto sia dai rapporti dei capi di ufficio e sia per esame che verrà tirà su tutta la materia procedurale e leggi speciali riguardanti gli Ufficiali Giudiziario e sarà sostenuto presso il Ministero innanzi ad apposita commissione. =

6253

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento nel rito e con la formula prescritti dal Regolamento Generale Giudiziario. =

= art. 4 = uguale. =

Concorso e nomina ad Ufficiale Giudiziario

= Art. 5 =

Per essere nominato Ufficiale Giudiziario è necessario:

- 1) Aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30; tale minimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.
- 2) Essere cittadino del Regno;
- 3) Essere di sana costituzione fisica;
- 4) Aver conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza liceale, la licenza magistrale o la licenza di Istituto tecnico superiore.
- 5) Aver fatto un tirocinio almeno di un anno presso un Ufficiale Giudiziario in qualità di commesso.
- 6) Aver superato l'esame di concorso.

Art. 6 uguale.

Art. 7 uguale.

Art. 8 uguale. diploma orig. del titolo di studio.

Art. 9 uguale.

Art. 10 uguale;

Art. 11 uguale.

Art. 12 uguale. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero essa è composta:

Per essere nominato Ufficiale Giudiziario è necessario:

1) Aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30; tale minimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

2) Essere cittadino del Regno;

3) Essere di sana costituzione fisica;

4) Aver conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza liceale, la licenza magistrale o la licenza di Istituto tecnico superiore.

5) Aver fatto un tirocinio almeno di un anno presso un Ufficiale Giudiziario in qualità di commesso.

6) Aver superato l'esame di concorso.

Art. 6 uguale.

Art. 7 uguale.

Art. 8 uguale. diploma orig. del titolo di studio.

Art. 9 uguale.

Art. 10 uguale;

Art. 11 uguale.

Art. 12 uguale. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero essa è composta:

Art. 13 uguale.

Art. 14 uguale.

Art. 15 Uguale.

= 3 =

Art.17 uguale.

Art.18 uguale.

Art.19 uguale.

Art.20 uguale.

Art.21 uguale.

Art.22-23-24 e 25 aboliti.

= Art.26 =

Al primo concorso per posti di ufficiale giudiziario che sarà bandito dal Ministero oltre ai concorrenti aventi i requisiti generali richiesti saranno ammessi: i commissari degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti almeno due anni di servizio, siano figli di ufficiale giudiziario o di italiani residenti allo estero ed abbiano conseguito almeno l'ammissione al 1° corso di liceo, Istituto tecnico superiore o Magistrale, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato l'età di anni 30. =

= Art.27 =

Cauzioni ed assunzioni in servizio

= Art.28 =

5219

Art.18 uguale.

Art.19 uguale.

Art.20 uguale.

Art.21 uguale.

Art.22-23-24 e 25 aboliti.

= Art.26 =

Al primo concorso per posti di ufficiale giudiziario che sarà bandito dal Ministero oltre ai concorrenti avvenuti i requisiti generali richiesti saranno ammessi: i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti almeno due anni di servizio, siano figli di ufficiale giudiziario o di italiani residenti allo estero ed abbiano conseguito almeno l'ammissione al 1° corso di liceo, Istituto tecnico superiore o Magistrale, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato l'età di anni 30.=

= Art.27 =

Cauzioni ed assunzioni in servizio

= Art.28 =

Gli Ufficiali Giudiziari prima di assumere le loro funzioni debbono prestare una cauzione costituita mediante vincolo per iscrizione nominativa di rendita

5219

sul debito pubblico per un capitale nominale di lire due mila. =

Art. 29 uguale meno il penultimo capoverso. =

Art. 30 uguale. =

Art. 31 uguale. =

Graduatorie. =

Art. 38

Il tramutamento da un ufficio all'altro avrà luogo solo su istanza degli interessati, se vi concorrono Ufficiali Giudiziari di grado differente sarà preferito quello di grado superiore, a parità di grado il più anziano. = Il tramutamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari ed a seguito di formale giudizio innanzi alla Commissione di disciplina che avrà anche un Ufficiale Giudiziario nominato dal Ministero come componente; ove l'Ufficiale Giudiziario ha diritto di difendersi dagli eventuali addebiti in precedenza contestatigli, facendosi

re duemila.=

Art.29 uguale meno il penultimo capoverso.=

Art.30 uguale.=

Art.31 uguale.=

Graduatorie.=

Art.38

Il tramutamento da un ufficio all'altro avrà luogo solo su istanza degli interessati, se vi concorrono Ufficiali Giudiziari di grado differente sarà preferito quello di grado superiore, a parità di grado il più anziano. - Il tramutamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari ed a seguito di formale giudizio innanzi alla Commissione di disciplina che avrà anche un Ufficiale Giudiziario nominato dal Ministero come componente; ove l'Ufficiale Giudiziario ha diritto di difendersi dagli eventuali addebiti in precedenza contestatigli, facendosi assistere ove lo creda da un avvocato. - Avverso il provvedimento della Commissione di disciplina si può far ricorso al Ministero entro trenta giorni dalla partecipazione del pronunciato stesso che deve essergli

= 4 =

notificato integralmente. Il ricorso ha effetto so-
spensivo' =

Art. 51 uguale.

Art. 52 uguale.

Art. 53 uguale.

Art. 54 uguale.

Art. 55 uguale.

Art. 56 uguale.

Art. 57

Oltre la tassa di quietanza è dovuta a carico delle
parti una sopratassa del 10% sui diritti ed indenni-
tà di trasferta per gli atti degli Ufficiali Giudi-
ziari. Tale tassa (da devolversi a favore dell'Erario)
sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigo-
re per le tasse di quietanza, mediante applicazione
di marche del valore corrispondente da farsi a cura
degli Ufficiali Giudiziari sull'originale degli atti
notificati ed eseguiti, indicanti la specifica dei
provventi esatti. Le frazioni di lira aglimeffetti
della sopratassa saranno calcolate per unità. 5243

Nelle Preture, Nei Tribunali e nelle Corti di Appello
esiste la Cassa Unica, la riscossione della detta

notificato integralmente. Il ricorso ha effetto so-
spensivo =

Art. 51 uguale.

Art. 52 uguale.

Art. 53 uguale.

Art. 54 uguale.

Art. 55 uguale.

Art. 56 uguale.

Art. 57

Oltre la tassa di quietanza è dovuta a carico delle
parti una sopratassa del 10% sui diritti ed indenni-
tà di trasferta per gli atti degli Ufficiali Giudi-
ziari. Tale tassa (da devolversi a favore dell'Erario)
sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigo-
re per le tasse di quietanza, mediante applicazione
di marche del valore corrispondente da farsi a cura
degli Ufficiali Giudiziari sull'originale degli atti
notificati ed eseguiti, indicanti la specifica dei
provventi esatti. Le frazioni di lira agli effetti
della sopratassa saranno calcolate per unità.

Nelle Preture, Nei Tribunali e nelle Corti di Appello
esiste la Cassa Unica, la riscossione della detta
sopratassa e delle marche di quietanza non sarà, ef-
fettuata con l'applicazione delle marche sull'origi-
nale atto, sibbene mediante versamento da eseguirsi

5243

all'Ufficio del Registro ogni cinque giorni a cura degli Ufficiali Giudiziari che la segneranno atto per atto sul repertorio. All'uopo il repertorio oltre al visto del Pretore; Presidente del Tribunale o della Corte prima di essere messo in uso dovrà essere vistato anche dall'Ufficio del Registro competente, ed il versamento dell'importo della soprata e tassazione di quietanza dovrà risultare da dichiarazione apposta sul repertorio dall'Ufficio del Registro che riscuote. = Sugli originali ^{verrà apposto} ~~verrà apposto~~ un timbro a secco con la scritta (abbonamento al bollo). Gli Uffici li Giudiziari che non versano puntualmente le somme risultanti dai repertori entro il termine suddetto, su denuncia dell'Ufficio del Registro, saranno passibili di una multa pari al 60% l'importo della tassa dovuta ed in caso di recidiva della sospensione di un mese. =

Art. 58 uguale.

Art. 59 uguale.

Art. 60 uguale.

Art. 61 uguale.

Art. 62 uguale.

degli Ufficiali Giudiziari che la segneranno atto per atto sul repertorio. All'uopo il repertorio oltre al visto del Pretore; Presidente del Tribunale o della Corte prima di essere messo in uso dovrà essere vistato anche dall'Ufficio del Registro competente, ed il versamento dell'importo della soprata e tassa di quietanza dovrà risultare da dichiarazione apposta sul repertorio dall'Ufficio del Registro che riscuote. = Sugli originali ^{venire depositati} ~~sempre~~ ~~deposti~~ un timbro a secco con la scritta (abbonamento al bollo).

Gli Uffici li Giudiziari che non versano puntualmente le somme risultanti dai repertori entro il termine suddetto, su denuncia dell'Ufficio del Registro, saranno passibili di una multa pari al 60% l'importo della tassa dovuta ed in caso di recidiva della sospensione di un mese. =

Art. 58 uguale.

Art. 59 uguale.

Art. 60 uguale.

Art. 61 uguale.

Art. 62 uguale.

Art. 63 uguale.

Art. 64 uguale.

Art. 65 abolito. =

Art. 66 uguale.

= 5 =

Art. 67

Allorquando gli Ufficiali Giudiziari dovranno tra-
sferirsi avanti l'autorità giudiziaria per presentare
atti impugnati come falsi o carte da servire di con-
fronto, saranno loro accordate le stesse indennità
dovute ai funzionari di cancelleria.=

Art. 68 uguale.

Art. 69 uguale = abolito l'ultimo capoverso.=

Art. 70 abolito.

Art. 71 uguale.

Art. 72 uguale

Art. 73 uguale.=

Art. 74 uguale.=

Art. 75 uguale.

Art. 76 uguale.

Art. 77 uguale.

Art. 78 uguale.

Art. 79 uguale.

Art. 80 uguale.=

5217

Notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta

Art. 81.= Quando le notificazioni degli atti in mate-

del servizio po

0512

Allorquando gli Ufficiali Giudiziari dovranno tra-
sferirsi avanti l'autorità giudiziaria per presentare
atti impugnati come falsi o carte da servire di con-
fronto, saranno loro accordate le stesse indennità
dovute ai funzionari di cancelleria.=

Art.68 uguale.

Art.69 uguale = abolito l'ultimo capoverso.=

Art.70 abolito.

Art.71 uguale.

Art.72 uguale

Art.73 uguale.=

Art.74 uguale.=

Art.75 uguale.

Art.76 uguale.

Art.77 uguale.

Art.78 uguale.

Art.79 uguale.

Art.80 uguale.=

5247

Notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta

Art.81.= Quando le notificazioni degli atti in mate-
ria civile sono eseguiti per mezzo del servizio po-
stale, all'Ufficiale Giudiziario spettano i relativi
diritti stabiliti dalla tariffacivile. In luogo della
indennità di trasferta, spetta ad essi il rimborso

delle spese postali oltre il diritto fisso di L.4 non computabile nel minimo dei proventi. Quando le notificazioni degli atti in materia penale sono eseguite per posta vanno in franchigia le spese relative, una ai diritti ed al diritto fisso vanno segnate addebito e quando sono recuperate vanno versate a cura degli Uffici del Registro all'Amministrazione delle Poste.=Le buste per la spedizione degli atti sono acarico dell'Ufficiale Giudiziario.=

Art.82 uguale.

Art.83 abolito.

Art.84 abolito.=

Commissi degli Uff.Giud.dattilografe e copiste presso gli stessi. = Per i lavori interni dell'ufficio, per l'assistenza alle udienze civili e penali delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, comprese le Corti di Cassazione, prestano servizio dei commissi a ciò appositamente autorizzati dal Presidente del Collegio giudiziario al quale sono addetti, e quelli delle Preture, del Presidente del Tribunale.=I Commissi, per via autorizzazione Presidenziale avuta come innanzi sono incaricati della notificazione di tutti gli atti.

non computabile nel minimo dei proventi. Quando le notificazioni degli atti in materia penale sono eseguite per posta vanno in franchigia le spese relative, una ai diritti ed al diritto fisso vanno segnate a debito e quando sono recuperate vanno versate a cura degli Uffici del Registro all'Amministrazione delle Poste. = Le buste per la spedizione degli atti sono a carico dell'Ufficiale Giudiziario. =

Art. 82 uguale.

Art. 83 abolito.

Art. 84 abolito. =

Commissi degli Uff. Giud. dattilografe e copiste presso gli stessi. = Per i lavori interni dell'ufficio,

per l'assistenza alle udienze civili e penali delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, comprese le Cor-

ti di Assise prestano servizio dei commissi a cioè

appositamente autorizzati dal Presidente del Collegio

giudiziario al quale sono addetti, e quelli delle

Preture, del Presidente del Tribunale. = I Commissi, pre-

via autorizzazione Presidenziale avuta come innanzi

sono incaricati della notificazione di tutti gli atti.

civili e penali. = I detti commissi sono equiparati

agl'impiegati di ^{quella} ~~categoria~~ ^{che} pagati dallo stato

con lo stipendio relativo. = Nelle Preture Unificate

= 6 =

ed in quelle delle grandi città, nei Tribunali e Corti sono addette presso gli Uff. Giud. delle dattilografe e copiste con la qualifica di avventizie, pagate dallo Stato. = Il numero dei commessi e quello delle dattilografe e copiste occorrenti è stabilito con organico formato dai relativi capi di ufficio di concerto con

gli Ufficiali Giudiziari interessati. =

I Commessi, le dattilografe e copiste sono nominate su istanza degli Uff. Giud. dal Presidente del Tribunale o della Corte; =

Negli ufficio dove siano due o più Uff. Giud. i commessi ed il personale di dattilografia e copisteria sono nominati collettivamente per tutti gli Uff. Giud. =

Art. 86. = Per essere nominato commesso è necessaria

oltre i requisiti di capacità morale e compatibilità; avere conseguita la licenza ginnasiale o tecnica

inferiore o altro titolo di studio equipollente, avere compiuta l'età di anni ventuno e non oltrepassata

quella di 30, essere di sana costituzione fisica, ed

essenti di imperfezioni. = Per essere nominate dattilografe è necessario oltre ai suddetti requisiti di

avere almeno la licenza elementare o equivalente

sono addette presso gli Uff. Giud. delle dattilografe e copiste con la qualifica di avventizie, pagate dallo Stato. = Il numero dei commessi e quello delle dattilografe e copiste occorrenti è stabilito con organico formato dai relativi capi di ufficio di concerto con gli Ufficiali Giudiziari interessati. =

I Commessi, le dattilografe e copiste sono nominate su istanza degli Uff. Giud. dal Presidente del Tribunale o della Corte; =

Negli ufficio dove siano due o più Uff. Giud. i commessi ed il personale di dattilografia e copisteria sono nominati collettivamente per tutti gli Uff. Giud. =

Art. 86. = Per essere nominato commesso è necessario oltre i requisiti di capacità morale e compatibilità; avere conseguita la licenza ginnasiale o tecnica inferiore o altro titolo di studio equipollente, avere compiuta l'età di anni ventuno e non oltrepassata quella di 30, ~~essere~~ ^{ed} di sana costituzione fisica, ed ⁵²⁴⁵ essenti di imperfezioni. = Per essere nominate dattilografe è necessario oltre ai suddetti requisiti di moralità avere almeno la licenza elementare o equipollente aver compiuto l'età di 18 anni e non oltre passata quella di trenta. =

Art. 87 uguale.

Art. 88 uguale.

Art. 89 uguale.

Art. 90 uguale.

Art. 91 abolito.

~~Art. 92~~ Applicazione e supplenze

Art. 92 . = Nel caso di impedimento temporaneo di Uff

Giudiziari presso le Corti i Tribunali e le Presure

i Presidenti ed i Pretori possono avvalersi della

opera degli Uff. Giud. addetti ad altri uffici della

medesima sede, richiedendone la designazione con spe-

cifica indicazione dei motivi, al Capo dell'Ufficio

presso il quale è addetto l'Uff. Giud. della cui opera

intende avvalersi. =

In nessun caso i commissi o gli uscieri della Conci-

liazione possono essere delegati a compiere atti an

sostituzione degli Uff. Giud. ed agli uscieri suddetti

è vietato compiere atti esecutivi anche nel caso che

precedenti disposizione di legge li abbiano facultati. =

Art. 93 abolito.

Art. 94 abolito.

Art. 95 abolito.

Art. 96 ~~Art. 97~~ Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 362 Art. 363 Art. 364 Art. 365 Art. 366 Art. 367 Art. 368 Art. 369 Art. 370 Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 376 Art. 377 Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Art. 387 Art. 388 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393 Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art. 399 Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 Art. 406 Art. 407 Art. 408 Art. 409 Art. 410 Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420 Art. 421 Art. 422 Art. 423 Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429 Art. 430 Art. 431 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 435 Art. 436 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446 Art. 447 Art. 448 Art. 449 Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 466 Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470 Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 477 Art. 478 Art. 479 Art. 480 Art. 481 Art. 482 Art. 483 Art. 484 Art. 485 Art. 486 Art. 487 Art. 488 Art. 489 Art. 490 Art. 491 Art. 492 Art. 493 Art. 494 Art. 495 Art. 496 Art. 497 Art. 498 Art. 499 Art. 500 Art. 501 Art. 502 Art. 503 Art. 504 Art. 505 Art. 506 Art. 507 Art. 508 Art. 509 Art. 510 Art. 511 Art. 512 Art. 513 Art. 514 Art. 515 Art. 516 Art. 517 Art. 518 Art. 519 Art. 520 Art. 521 Art. 522 Art. 523 Art. 524 Art. 525 Art. 526 Art. 527 Art. 528 Art. 529 Art. 530 Art. 531 Art. 532 Art. 533 Art. 534 Art. 535 Art. 536 Art. 537 Art. 538 Art. 539 Art. 540 Art. 541 Art. 542 Art. 543 Art. 544 Art. 545 Art. 546 Art. 547 Art. 548 Art. 549 Art. 550 Art. 551 Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558 Art. 559 Art. 560 Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564 Art. 565 Art. 566 Art. 567 Art. 568 Art. 569 Art. 570 Art. 571 Art. 572 Art. 573 Art. 574 Art. 575 Art. 576 Art. 577 Art. 578 Art. 579 Art. 580 Art. 581 Art. 582 Art. 583 Art. 584 Art. 585 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590 Art. 591 Art. 592 Art. 593 Art. 594 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600 Art. 601 Art. 602 Art. 603 Art. 604 Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 610 Art. 611 Art. 612 Art. 613 Art. 614 Art. 615 Art. 616 Art. 617 Art. 618 Art. 619 Art. 620 Art. 621 Art. 622 Art. 623 Art. 624 Art. 625 Art. 626 Art. 627 Art. 628 Art. 629 Art. 630 Art. 631 Art. 632 Art. 633 Art. 634 Art. 635 Art. 636 Art. 637 Art. 638 Art. 639 Art. 640 Art. 641 Art. 642 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art. 647 Art. 648 Art. 649 Art. 650 Art. 651 Art. 652 Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 656 Art. 657 Art. 658 Art. 659 Art. 660 Art. 661 Art. 662 Art. 663 Art. 664 Art. 665 Art. 666 Art. 667 Art. 668 Art. 669 Art. 670 Art. 671 Art. 672 Art. 673 Art. 674 Art. 675 Art. 676 Art. 677 Art. 678 Art. 679 Art. 680 Art. 681 Art. 682 Art. 683 Art. 684 Art. 685 Art. 686 Art. 687 Art. 688 Art. 689 Art. 690 Art. 691 Art. 692 Art. 693 Art. 694 Art. 695 Art. 696 Art. 697 Art. 698 Art. 699 Art. 700 Art. 701 Art. 702 Art. 703 Art. 704 Art. 705 Art. 706 Art. 707 Art. 708 Art. 709 Art. 710 Art. 711 Art. 712 Art. 713 Art. 714 Art. 715 Art. 716 Art. 717 Art. 718 Art. 719 Art. 720 Art. 721 Art. 722 Art. 723 Art. 724 Art. 725 Art. 726 Art. 727 Art. 728 Art. 729 Art. 730 Art. 731 Art. 732 Art. 733 Art. 734 Art. 735 Art. 736 Art. 737 Art. 738 Art. 739 Art. 740 Art. 741 Art. 742 Art. 743 Art. 744 Art. 745 Art. 746 Art. 747 Art. 748 Art. 749 Art. 750 Art. 751 Art. 752 Art. 753 Art. 754 Art. 755 Art. 756 Art. 757 Art. 758 Art. 759 Art. 760 Art. 761 Art. 762 Art. 763 Art. 764 Art. 765 Art. 766 Art. 767 Art. 768 Art. 769 Art. 770 Art. 771 Art. 772 Art. 773 Art. 774 Art. 775 Art. 776 Art. 777 Art. 778 Art. 779 Art. 780 Art. 781 Art. 782 Art. 783 Art. 784 Art. 785 Art. 786 Art. 787 Art. 788 Art. 789 Art. 790 Art. 791 Art. 792 Art. 793 Art. 794 Art. 795 Art. 796 Art. 797 Art. 798 Art. 799 Art. 800 Art. 801 Art. 802 Art. 803 Art. 804 Art. 805 Art. 806 Art. 807 Art. 808 Art. 809 Art. 810 Art. 811 Art. 812 Art. 813 Art. 814 Art. 815 Art. 816 Art. 817 Art. 818 Art. 819 Art. 820 Art. 821 Art. 822 Art. 823 Art. 824 Art. 825 Art. 826 Art. 827 Art. 828 Art. 829 Art. 830 Art. 831 Art. 832 Art. 833 Art. 834 Art. 835 Art. 836 Art. 837 Art. 838 Art. 839 Art. 840 Art. 841 Art. 842 Art. 843 Art. 844 Art. 845 Art. 846 Art. 847 Art. 848 Art. 849 Art. 850 Art. 851 Art. 852 Art. 853 Art. 854 Art. 855 Art. 856 Art. 857 Art. 858 Art. 859 Art. 860 Art. 861 Art. 862 Art. 863 Art. 864 Art. 865 Art. 866 Art. 867 Art. 868 Art. 869 Art. 870 Art. 871 Art. 872 Art. 873 Art. 874 Art. 875 Art. 876 Art. 877 Art. 878 Art. 879 Art. 880 Art. 881 Art. 882 Art. 883 Art. 884 Art. 885 Art. 886 Art. 887 Art. 888 Art. 889 Art. 890 Art. 891 Art. 892 Art. 893 Art. 894 Art. 895 Art. 896 Art. 897 Art. 898 Art. 899 Art. 900 Art. 901 Art. 902 Art. 903 Art. 904 Art. 905 Art. 906 Art. 907 Art. 908 Art. 909 Art. 910 Art. 911 Art. 912 Art. 913 Art. 914 Art. 915 Art. 916 Art. 917 Art. 918 Art. 919 Art. 920 Art. 921 Art. 922 Art. 923 Art. 924 Art. 925 Art. 926 Art. 927 Art. 928 Art. 929 Art. 930 Art. 931 Art. 932 Art. 933 Art. 934 Art. 935 Art. 936 Art. 937 Art. 938 Art. 939 Art. 940 Art. 941 Art. 942 Art. 943 Art. 944 Art. 945 Art. 946 Art. 947 Art. 948 Art. 949 Art. 950 Art. 951 Art. 952 Art. 953 Art. 954 Art. 955 Art. 956 Art. 957 Art. 958 Art. 959 Art. 960 Art. 961 Art. 962 Art. 963 Art. 964 Art. 965 Art. 966 Art. 967 Art. 968 Art. 969 Art. 970 Art. 971 Art. 972 Art. 973 Art. 974 Art. 975 Art. 976 Art. 977 Art. 978 Art. 979 Art. 980 Art. 981 Art. 982 Art. 983 Art. 984 Art. 985 Art. 986 Art. 987 Art. 988 Art. 989 Art. 990 Art. 991 Art. 992 Art. 993 Art. 994 Art. 995 Art. 996 Art. 997 Art. 998 Art. 999 Art. 1000 Art. 1001 Art. 1002 Art. 1003 Art. 1004 Art. 1005 Art. 1006 Art. 1007 Art. 1008 Art. 1009 Art. 1010 Art. 1011 Art. 1012 Art. 1013 Art. 1014 Art. 1015 Art. 1016 Art. 1017 Art. 1018 Art. 1019 Art. 1020 Art. 1021 Art. 1022 Art. 1023 Art. 1024 Art. 1025 Art. 1026 Art. 1027 Art. 1028 Art. 1029 Art. 1030 Art. 1031 Art. 1032 Art. 1033 Art. 1034 Art. 1035 Art. 1036 Art. 1037 Art. 1038 Art. 1039 Art. 10

Art. 89 uguale.

Art. 90 uguale.

Art. 91 abolito.

~~Art. 92~~

Applicazioni e supplenze

Art. 92. = Nel caso di impedimento temporaneo di Uff

Giudiziari presso le Corti i Tribunali e le Preture

i Presidenti ed i Pretori possono avvalersi della

opera degli Uff. Giud. addetti ad altri uffici della

medesima sede, richiedendone la designazione con spe

cifica indicazione dei motivi, al Capo dell'Ufficio

presso il quale è addetto l'Uff. Giud. della cui opera

intende avvalersi. =

In nessun caso i commissi o gli uscieri della Concl

liazione possono essere delegati a compiere atti in

sostituzione degli Uff. Giud. ed agli uscieri suddetti

è vietato compiere atti esecutivi anche nel caso che

precedenti disposizione di legge li abbiano facoltati. =

Art. 93 abolito.

Art. 94 abolito.

Art. 95 abolito.

Liquidazione e pagamento delle indennità supplementari

e ~~pagamenti~~ sulle somme recuperate. =

Art. 96. = Per la liquidazione delle indennità suppl

mentari, gli Uff. Giud. nei primi cinque giorni di ogni

~~1940~~			
Corpe d'appello			
1940			
3 uff. giud.	18.000	Carole	5.000
1941			
3 uff. giud.	15.000	"	5.000
Pertusa			
1940			
23 uff. giud.	55.000	Carole	2.396.30
1941			
22 uff. giud.	46.000	"	2.090.90
Tribunale			
1940			
18 uff. giud.	48.600	Carole	2544.40
1941			
18 uff. giud.	39.000	"	1944.40
			5245

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.C.

Routing Slip

From	To
Colonel BAIN	<i>B. B. B.</i>
Colonel SMITH	
Major BABCOCK	
~~Major ALBRICHT~~	
Capt. DORF	
Capt. SCICLUNA	
Capt. ADAMS	
Capt. TOPLISS	
Capt. WILLIAMS	
Lt. GIANMARCO	
Lt. SOLENBERGER	
Chief Clerk	

REMARKS :

*Major Babcock
you are looking
into the general matter
what is the position of?*

5244

B. B. B.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/rlp.
9 August 1944.

ACC/4039/5/L.

SUBJECT : Salaries of Judicial Officials.

TO : Labor Sub-Commission.

1. Enclosed herewith is a memorandum of the Ministry of Justice with translation and certain papers attached which I have marked "1", "2", and "3".

2. From number "1" you will see what ^{are} the present salaries ~~are~~ of the judges. Even the First President of the Court of Cassation, equivalent to the Chief Justice of the United States, gets the equivalent in U.S. dollars of \$89.24 per month. The lowest order of magistrates, uditori, get the equivalent of \$19.00 per month. You will see from the memorandum from the Ministry, the pitiful situation that afflicts the judiciary, particularly those in the lowest salary brackets. While I realize fully that every attempt is being made to keep wages down to avoid inflation, certainly something must be done about civil servants who are attempting to live in a time of rising prices on these pitifully low salaries. I have to add that the same general situation affects other Ministries of the Italian Government and therefore I think that some overall review of the situation is required.

3. Nevertheless, insofar as the judiciary is concerned, one situation is peculiarly predominant, which is not so in the other Ministries or, at least, to the same degree. As you know, we require the Italian Courts, increasingly because of lack of legal personnel, to try cases which affect the Allied interests, such as thefts of Allied property and injuries to Allied personnel. We could hardly expect that these magistrates on totally inadequate salaries may not be open to financial considerations when it comes to trying these cases when they know that they are not getting sufficient to support themselves and their families. That would be true in any country and not just the one in which we are at the moment. Also no man is going to see his family starve when it is possible to save them by means even unethical. That is human nature the world over.

4. I hope that early consideration will be given to this matter, particularly in view of its effect on Allied interests.

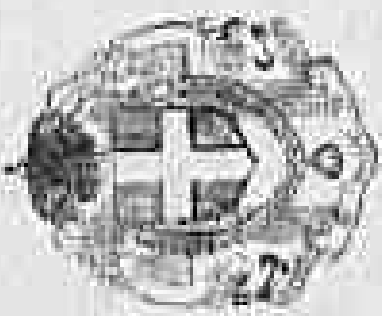
Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAG,
Acting Chief Legal Officer.

5 Incls.

5243

Mod. 461 MGG.

Roma, 3 agosto 1944



U. Guadagnigelli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Alla
 COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
 Sottocommissione Legale

Prot. N° 6/1.Ris

R O M A

O G G E T T O : Proposte di miglioramenti economici per la Magistratura.

Le gravissime condizioni economiche in cui versano i Magistrati italiani mi spingono a fare appello al senso di umanità e di giustizia di codesta Sottocommissione Legale perchè voglia affrontare e risolvere questo acutissimo problema, che interessa tutta la vita nazionale.

L'ordine giudiziario è presidio primo di ogni libertà, e non è concepibile convivenza civile ove lo Stato non provveda ad assicurare ai Magistrati quel minimo indispensabile emolumento che consenta il sereno esercizio della loro delicata missione. Lo studio degli ardui problemi di diritto che il Magistrato deve ogni giorno affrontare nello svolgimento della sua attività, la spesa non lieve per libri e riviste giuridiche, la necessità di decoro confacente alla particolare funzione, l'indipendenza assoluta che la Magistratura deve avere, esigono che essa sia posta economicamente su un piano più alto di quello dei comuni funzionari civili e militari.

In realtà, contrariamente a tali innegabili esigenze di ovvia constatazione, i Magistrati d'Italia ebbero sempre un trattamento economico non soltanto inadeguato alle loro speciali necessità, ma persino inferiore a quello praticato per altre cate-

5212

Prot. No 6/1.Ris

R O M A

O G G E T T O : Proposta di miglioramenti economici per la Magistratura.

Le gravissime condizioni economiche in cui versano i Magistrati italiani mi spingono a fare appello al senso di umanità e di giustizia di codesta Sottocommissione Legale perchè voglia affrontare e risolvere questo acutissimo problema, che interessa tutta la vita nazionale.

L'ordine giudiziario è presidio primo di ogni libertà, e non è concepibile convivenza civile ove lo Stato non provveda ad assicurare ai Magistrati quel minimo indispensabile emolumento che consenta il sereno esercizio della loro delicata missione. Lo studio degli ardui problemi di diritto che il Magistrato deve ogni giorno affrontare nello svolgimento della sua attività, la spesa non lieve per libri e riviste giuridiche, la necessità di decoro confacente alla particolare funzione, l'indipendenza assoluta che la Magistratura deve avere, esigono che essa sia posta economicamente su un piano più alto di quello dei comuni funzionari civili e militari.

In realtà, contrariamente a tali innegabili esigenze di ovvia constatazione, i Magistrati d'Italia ebbero sempre un trattamento economico non soltanto inadeguato alle loro speciali necessità, ma persino inferiore a quello praticato per altre categorie di funzionari. In particolare, il regime fascista, stizzito per la sorda continua resistenza della Magistratura, lesinò ad essa ogni miglioramento, condannandola ai sacrifici non lievi di una austera povertà. Oggi, che la svalutazione monetaria, per ef-

.../...

fetto dell'economia bellica, incide paurosamente sulle categorie a reddito fisso, la Magistratura è veramente ridotta a condizioni di pietosa indigenza, del tutto incompatibili col decoro della sua missione.

E' urgente, indilazionabile, una sistemazione economica del ceto giudiziario, se si vuole che la giustizia possa contare su giudici che siano fisicamente e moralmente in condizioni di servizio. Non è assolutamente concepibile che possa decider liti cavillose e sottili chi quotidianamente è premuto dalla fame, *daleale*, dal freddo, dalle preoccupazioni familiari, dalla mancanza del più elementare conforto di studio e di vita.

Il rilievo che i necessari miglioramenti economici che, come Ministro e come Avvocato, invoco con tutte le mie forze, possano avere effetti pericolosi sulla circolazione monetaria, è facilmente superabile, ove si consideri il numero limitatissimo dei componenti dell'ordine giudiziario.

Comunque, non è pensabile che criteri di opportunità di carattere finanziario debbano avere prevalenza su considerazioni etiche, politiche e sociali di ben più vasta portata. Il problema della Magistratura, il problema della Giustizia, è alla base di tutta l'opera di rieducazione morale del popolo italiano, specie nell'attuale momento di guerra.

Dal punto di vista pratico, si potrebbe, per risolvere il problema, provvedere ad un congruo aumento della cosiddetta "indennità di codici", attualmente corrisposta in maniera irrisoria, disciplinandone meglio, con opportuno provvedimento legislativo il sistema di concessione. Tale indennità trova origine nella "indennità di carica" concessa ai Magistrati dal Governo Giolitti, auspice V.E. Orlando, nel 1908. Il fascismo, per bassa demagogia livella-

missione.

E' urgente, indilazionabile, una sistemazione economica del ceto giudiziario, se si vuole che la giustizia possa contare su giudici che siano fisicamente e moralmente in condizioni di servizio. Non è assolutamente concepibile che possa decider liti cavillose e sottili chi quotidianamente è premuto dalla fame, dalle delusioni, dal freddo, dalle preoccupazioni familiari, dalla mancanza del più elementare conforto di studio e di vita.

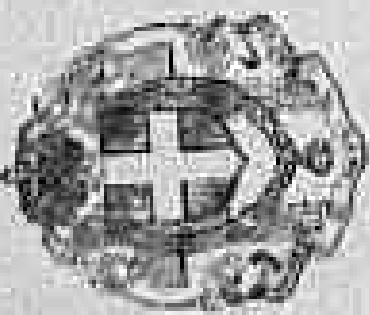
Il rilievo che i necessari miglioramenti economici che, come Ministro e come Avvocato, invoco con tutte le mie forze, possano avere effetti pericolosi sulla circolazione monetaria, è facilmente superabile, ove si consideri il numero limitatissimo dei componenti dell'ordine giudiziario.

Comunque, non è pensabile che criteri di opportunità di carattere finanziario debbano avere prevalenza su considerazioni etiche, politiche e sociali di ben più vasta portata. Il problema della Magistratura, il problema della Giustizia, è alla base di tutta l'opera di rieducazione morale del popolo italiano, specie nell'attuale momento di guerra.

Dal punto di vista pratico, si potrebbe, per risolvere il problema, provvedere ad un congruo aumento della cosiddetta "indennità di codici", attualmente corrisposta in maniera irrisoria, disciplinandone meglio, con opportuno provvedimento legislativo il sistema di concessione. Tale indennità trova origine nella "indennità di carica" concessa ai Magistrati dal Governo Giolitti, auspice V.E. Orlando, nel 1908. Il fascismo, per bassa demagogia livellatrice, volle, nel 1923, sopprimere tale indennità. Successivamente, però, all'atto dell'entrata in vigore dei nuovi codici, la ripristinò nella forma attuale, come retribuzione per il maggior lavoro che la nuova legislazione veniva ad imporre, ed in misura, si è detto, poco meno che irrilevante.

.../...

Mod. 4612 MGG



W. Guardasigilli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Roma.

- 2 -

Per le considerazioni innanzi esposte, si ritiene ora di aumentare l'indennità predetta, attribuendole la natura e il carattere di indennità di carica, perpetua, o, quanto meno, limitata al perdurare delle attuali contingenze.

Gradirò conoscere al riguardo il pensiero di codesta Sotto-commissione *mentre compilo su la Sua opinione e volontà colla*
benagliata

IL MINISTRO

Longo

52A1

TRANSLATION

/rlp

3 August 1944

TO : The Allied Control Commission, Legal Sub-Commission, Rome.

Prot. No. : 6/1 Ris

SUBJECT : Proposal for improving the economic position of the Magistratura.

The most serious economic condition in which Italian magistrates now find themselves urges me to make this appeal for the sake of humanity and justice to your sub-commission that this very acute problem that affects the whole national life may be considered and solved.

The judicial order is the first guardian of every liberty, and no civilized society can be conceived where the State does not make provision to secure to its magistrates that minimum and indispensable salary which will permit them to carry out untroubled their delicate task. The study of difficult problems of law that the magistrate must meet every day in his work, the expense, no small one, of books and legal reviews, the necessity of maintaining a condition in society compatible with his particular office, the complete independence that magistrates must have, make it essential that the magistratura should be placed in a higher position economically from that of ordinary civil and military officials.

In reality, contrary to that undeniable necessity always so evident, Italian magistrates received always an economic treatment not only inadequate for this special office but in fact inferior to that enjoyed by other classes of officials. In particular, the fascist regime, irritated by the quiet continued resistance of the magistrature, denied them every improvement and condemned them to the sacrifices, far from light of a life of poverty. Today, the devaluation of money resulting from the economic war, falls heavily on people with fixed incomes and the magistrature is in truth reduced to a condition of pitiful destitution, completely incompatible with the social position of its work.

An economic settlement for the judicial class is urgent and cannot be postponed if it is intended that justice shall have judges who are in a moral and physical condition to serve her. It is absolutely impossible for a man to decide capricious and subtle suits when he is daily in the grip of hunger, of heat, of cold, of family worries, of the lack of the most elementary comforts for work and life.

The contention that the necessary economic improvements, which as Minister and as an advocate, I beg with all my power, may have a dangerous effect on money circulation, is easily over-ruled when one considered the limited numbers of the members of the judicial profession.

However, it cannot be imagined that considerations of a financial character can have precedence over ethical, political and social considerations of a far more important effect. The problem of the magistratura, the problem of justice, in the base of the whole work of morally re-educating the Italian peoples specially in this present time of war.

From the practical point of view it should be possible, for solving the problem to make a suitable increase in the so-called "indennita' di codici," at the moment a laughable amount, and to impose better control by appropriate legislative provisions over the system of granting it. This "indennita'" originates from the "indennita' di carica" granted to the magistrate by the Giolitti Government under

5240

The judicial order is the first guardian of every liberty, and no civilized society can be conceived where the State does not make provision to secure to its magistrates that minimum and indispensable salary which will permit them to carry out untroubled their delicate task. The study of difficult problems of law that the magistrate must meet every day in his work, the expense, no small one, of books and legal reviews, the necessity of maintaining a condition in society compatible with his particular office, the complete independence that magistrates must have, make it essential that the magistratura should be placed in a higher position economically from that of ordinary civil and military officials.

In reality, contrary to that undeniable necessity always so evident, Italian magistrates received always an economic treatment not only inadequate for this special office but in fact inferior to that enjoyed by other classes of officials. In particular, the fascist regime, irritated by the quiet continued resistance of the magistrature, denied them every improvement and condemned them to the sacrifices, far from light of a life of poverty. Today, the devaluation of money resulting from the economic war, falls heavily on people with fixed incomes and the magistrature is in truth reduced to a condition of pitiful destitution, completely incompatible with the social position of its work.

In economic settlement for the judicial class is urgent and cannot be postponed if it is intended that justice shall have judges who are in a moral and physical condition to serve her. It is absolutely impossible for a man to decide cautious and subtle suits when he is daily in the grip of hunger, of heat, of cold, of family worries, of the lack of the most elementary comforts for work and life.

The contention that the necessary economic improvements, which as Minister and as an advocate, I beg with all my power, may have a dangerous effect on money circulation, is easily over-ruled when one considered the limited numbers of the members of the judicial profession.

However, it cannot be imagined that considerations of a financial character can have precedence over ethical, political and social considerations of a far more important effect. The problem of the magistratura, the problem of justice, in the base of the whole work of morally re-educating the Italian peoples specially in this present time of war.

5240

From the practical point of view it should be possible, for solving the problem to make a suitable increase in the so-called "indennita' di carica," at the moment a laughable amount, and to impose better control by appropriate legislative provisions over the system of granting it. This "indennita'" originates from the "indennita' di carica" granted to the magistrate by the Giolitti Government under the auspices of Orlando in 1908. Fascism, in its levelling down of everybody for its law political reasons, wanted to suppress this "indennita'" in 1925. Subsequently, however, when the new code came into force, they revived it in its present form, as a reward for the increased work entailed as a result of the new legislation, and as an amount, as has been said, almost less than nothing.

For the above considerations, it is now proposed to increase the said "indennita'" given it the nature and character of an "indennita' di carica" permanent or at least lasting for the duration of the present state of affairs.

I should be glad to know the opinion of the sub-commission on this matter, being confident of its efficient and speedy collaboration.

/s/ The Minister
T U P I N I

COMPETENZE NETTE MENATE DOVUTE AL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA

Grado		Stipendio al netto	Indennita' codici	Totale
1	Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	7.456	1.468	8.924
2	Il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione	6.743	1.370	8.113
3	Primo Presidente Corte Appello	6.136	881	7.017
4	Consigliere della Corte Suprema di Cassazione	5.504	660	6.244
5	Consigliere di Corte d'Appello	4.497	514	5.011
6	)	3.815	367	4.182
7	) Giudici	3.394	294	3.688
8	)	3.046	220	3.266
9	Aggiunto giudiziario	2.671	147	2.818
10	)	2.284	---	2.284
11	) Ufficiali	1.900	---	1.900

N.B. - Le cifre sono comprensive dell'ultimo aumento del 70%, del
supplemento di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di
guerra.

PREZZI

DEI PRINCIPALI GENERI E SERVIZI NEL LUGLIO 1940 E NEL LUGLIO 1944, IN ROMA
(in Lire)

GENERI E SERVIZI	LUGLIO 1940	LUGLIO 1944	AUMENTI		
	Prezzo legale	Prezzo legale	Borsa nera	Legali	Borsa nera
Pane.....	1,99	5.--	160	150%	8000%
Pasta alimentare.....	3,09	7.--	300	150%	8000%
Farina di frumento.....	2,28	10.--	160	450%	8000%
Riso.....	2,69	--	350	--	7500%
Fagioli secchi.....	4,80	32.--	180	750%	5000%
Patate.....	1,25	22.--	70	2000%	7000%
Olio d'oliva (litro).....	10,33	28.--	450	280%	4500%
Latte alimentare (litro).....	1,88	18.--	40	1000%	4000%
Uova da bere (una).....	0,50	18.--	40	3600%	8000%
Zucchero.....	7,17	17.--	300	250%	3000%
Carne di vitella o manzo.....	18,25	50.--	400	250%	8000%
Vino comune da pasto (litro)....	2,77	40.--	100	8000%	50000%
Carbone vegetale.....	0,75	13.--	35	2000%	15000%
Pomodori.....	3,--	25.--	40	800%	10000%
Barba e capelli.....	3,--	23.--	--	700%	--
Cappello (uno).....	50,--	400.--	--	800%	--
Lustrascarpe.....	0,50	5.--	--	1000%	--
Giornale (uno).....	0,20	1.--	--	500%	--
Camicia (una).....	40,--	800.--	--	2000%	--
Scarpe (un paio).....	50,--	2000.--	--	10000%	--
Taglio vestito.....	500,--	10000.--	--	2000%	--
Guanti (un paio).....	30,--	300.--	--	1000%	--
Manifattura sarto.....	150,--	1500.--	--	1000%	--
Calzini.....	8,--	150.--	--	2000%	--
Fazzoletti.....	3,--	75.--	--	2500%	--
Sigarette (dieci).....	1,80	7.--	25	400%	1300%
Camera mobiliata (una).....	100,--	500.--	--	500%	--
Albicocche.....	3,--	23.--	--	700%	--
Arance.....	4,--	35.--	--	900%	--
Limoni.....	3,--	38.--	--	1200%	--

N.B.- 1) L'aumento legale piu' basso e' del 150% (pane)

L'aumento legale medio e' del 1.500%

2) L'unico aumento dato agli impiegati dal Governo Italiano e' del 70%

3) Lo Stato ha aumentati i monopoli del 400%

POSTI IN ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
(compresa l'Italia Settentrionale)

Primo Presidente Corte Suprema.....	1
Procuratore Generale Corte Suprema.....	1
Presidenti Sezione Corte Suprema.....	48
Consiglieri Corte Suprema.....	248
Consiglieri Corte Appello.....	999
Primi Pretori.....	121
Giudici e Pretori.....	1816
Aggiunti giudiziari.....	496

Totale..... 3710

5237

3

SALARIES "UFFICIALI GIUDIZIARI"

1. The judicial officials who are the subject of this report are not judges but "bailiffs" whose duty is to make distrains, serve summons, etc.
2. Their income is obtained as follows:-
 - a) - Fees charged by them for their services, including travelling allowance of L. 0,60 a Kilometre.
 - b) - Commission of 10% of all Credito they collect for the State.
 - c) - Family Allowance.
 - d) - Similar War Indemnity to that paid to State Employees paid to these "bailiffs" whose gross income in 1940 was less than L. 24.000.
 - e) - Bombardment Indemnity, where applicable.
3. The "bailiffs" may employ clerks paid directly by themselves at a salary authorised by the President of the Court.
4. The scales of fees etc., are the same throughout Italy.
5. The Average Monthly incomes of "bailiffs" in NAPLES and ROME at the present time are as follows: -

<u>NAPLES</u>	<u>ALL COURTS</u>
- Average income from fees etc. as para 2a and b	250
- "Cost of Living Salary" Reg III Memo MCH/LC of 28 Marc 44	2000
- Bombardment Indemnity	660
- Family Allowance	105
	<u>3015</u>

Clerks in NAPLES are paid by the State.

	<u>ROME</u>	<u>June 44</u>	<u>District Court</u>
	<u>Supreme Court</u>	<u>Appeal Court</u>	<u>Tribunal</u>
Fees	1247	1852	2502
Family Allowance	435	435	435
Temporary War Indemnity	110	110	110
Gross	<u>1792</u>	<u>2397</u>	<u>3037</u>
Expenses of Clerks	1550	1750	2000
Net Income	<u>242</u>	<u>647</u>	<u>1037</u>
			<u>3219</u>
			<u>1681</u>
			<u>1538</u>

6. It will be observed that in NAPLES steps have been taken to provide these officials with an increase but despite the reference to an increase in Col. WILLMER's letter of 11 July 44 it would appear from enquiry that no such increase has in fact been granted in Rome.
7. The delay in preparing this report is due to the attempt to obtain information concerning a proposed law to increase the emoluments of these officials that has come into my possession.
It now appears that the proposal has been abandoned by the Govt. and the "bailiffs" remuneration will be considered in conjunction with other State officials.
8. The representatives of the "bailiffs" in ROME are approaching the Govt to ask that some assistance be given to them as soon as possible.
9. If this be done and proposals for a general increase are submitted to us for approval they should receive favorable consideration but it would be unfortunate if the NAPLES action be taken as a precedent and another small portion of an organization whose normal emoluments are equal throughout Italy should be given special advantages which may result in forcing our hand when the final National proposals are placed before us.

J. Topliiss

J. TOPLISS
Capt. R.A.
Labor Sub-Commission

11 August 1944

5235

0534

Cal Smith, M
Wes. Labcock.

These undelivered
letters to Mr. Labcock
are "pre-emptive" tactics.
What is the point?

The judges are not
a privileged body. They are
part of the civil service.

W. Smith

5234

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

4613
RHW/pa
[Handwritten mark]

12 Jul 44.

REFERENCE : ACC/4039/5/L.
SUBJECT : Italian Judicials Wage Scales.
TO : Labor Sub-Commission.

1. While the enclosed letter from the RLO of Region IV deals with salaries of judicial officials it appears to me that it is only a part of an entire set up. I suggest that your Sub-Commission give such directions as you see fit to Region IV on the whole subject of increase of salaries of governmental employees, unless you prefer to treat judicial officials separately. If the latter please let me know your policy so that I can advise the RLO.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel C.A.C.,
Acting Chief Legal *238* cer.

HEADQUARTERS REGION IV.
Allied Control Commission
APO 394

C
O
P
Y

TO : Chief Legal Officer, ACC, Legal Sub-Commission.
FROM : Regional Legal Officer, Region 4.
SUBJECT : Italian Judicial Wage scales;
REF. : R4/LE/REG/C/03.
DATE : 11 July 1944.

1. Your Attention is drawn to the wage scales of Italian Judicial Officials within Region 4, which remain at the old rate.

2. In Region 3, and in Rome city, increases have already been made, but this Region has been advised to wait for the application of a new Labour General Order, said to be in the course of preparation.

3. There is no sign of how long this preparation will take, and meanwhile the Judicial Officials of Lazio and Umbria are suffering by reason of the increased cost of living, and in many cases by the expense of returning to ruined towns and houses. Nor in this matter caused by the apparently inexplicable differentiation, for them, between, for example, Rome city and Rome Province.

4. As this inequality of treatment is very prejudicial both to the judicial Officials materially, and to our good name, may immediate action be taken : either to ensure definite immediate publication of the Labour General Order, or intimation that such is not possible in order that immediate action may be taken here by us on a Regional basis.

H.C.WILLMER,
Colonel,
Regional Legal Officer
Region IV.

5232

1 and 3

Salaries "Ufficiali Giudicari"

1 The judicial officials who are the subject of this report are not judges but "bailiffs" whose duty is to make disbursements serve summons etc.

2 Their income is obtained as follows :-

- a) Fees charged by them for their services, incl travelling and allowance of £0.60 a kilometre
- b) Commission of 10% of all credits they collect for the State
- c) Family Allowances
- d) Similar War Indemnity to that paid to State Employees paid to these "bailiffs" whose gross income in 1940 was less than £24000.
- e) Bombardment Indemnity, where applicable.

3. The bailiffs may employ clerks paid directly by themselves at a salary ^{authorised} ~~authorised~~ by the President of the Court.

4. The above scales of fees etc. are the same throughout Italy.

5.

5231
M. S. M.

(2)

5. The average monthly incomes of "Bailiffs in NAPLES and ROME at the present time are as follows: -

<u>NAPLES</u>	<u>ALL COURTS.</u>
Average income from fees etc as para 2a + b	250
"Cost of living salary" Reg III Memo MCH/LC 928 June 44.	2000
Bombardment Indemnity	600
Family Allowance	105
	<u>3015</u>

Clerks in NAPLES are paid by the States.

	<u>ROME</u>	<u>June 44</u>		
	<u>SUPREME COURT</u>	<u>APPEAL COURT</u>	<u>TRIBUNAL</u>	<u>DISTRICT COURT</u>
Fees.	1247	1852	2502	2674
Family Allow	435	435	435	435
Temporary War Indemnity	110	110	110	110
Gross	1792	2397	3037	3219
Expenses of Clerks	1550	1750	2000	1681
Net Income	<u>242</u>	<u>647</u>	<u>1037</u>	<u>1538</u>
			<u>5230</u>	

6. It ^{will} be observed that in NAPLES steps have been taken ^{provide} to provide these officials with an increase ^{but} despite the reference to an increase in Col. WILLMER's letter of 11 July 44 it would appear from enquiry that no such increase has in fact

(3)

been granted.

7. The delay in preparing this report is due to the attempt to obtain information concerning a proposed law to increase the emoluments of these officials that has come into my possession.

It now appears that the proposal has been abandoned by the Govt. and the "bailiffs" remuneration will be considered in conjunction with other State officials.

8. The representatives of the "bailiffs" in ROST are approaching the Govt. to ask that some assistance be given to them as soon as possible.

9. If this be done and proposals for a general increase are submitted to me for approval they should receive favourable consideration but it would be unfortunate if the NAPLES action be taken as a precedent and another small portion of an organisation whose normal emoluments are equal throughout Italy should be given special advantages which may result in forcing our hand when the final national proposal are placed before us.

5229

J TOPHIS Capt RA

SO3(CA)

11 Aug 44

6. It will be observed that in NAPLES steps have been taken to provide these officials with an increase but despite the reference to an increase in Col. WILLMER's letter of 11 July 44 it would appear from enquiry that no such increase has in fact been granted.
7. The delay in preparing this report is due to the attempt to obtain information concerning a proposed law to increase the emoluments of these officials that has come into my possession.
It now appears that the proposal has been abandoned by the Govt. and the "bailiffs" remuneration will be considered in conjunction with other State officials.
8. The representatives of the "bailiffs" in ROME are approaching the Govt to ask that some assistance be given to them as soon as possible.
9. If this be done and proposals for a general increase are submitted to us for approval they should receive favorable consideration but it would be unfortunate if the NAPLES action be taken as a precedent and another small portion of an organization whose normal emoluments are equal throughout Italy should be given special advantages which may result in forcing our hand when the final National proposal are placed before us.

J. TOPLISS
Capt. R.A.
Labor Sub-Commission

11 August 1944

5219
5228

SALARIES "UFFICIALI GIUDIZIARI"

1. The judicial officials who are the subject of this report are not judges but "bailiffs" whose duty is to make distrains, serve summons, etc.
2. Their income is obtained as follows:-
 - a) - Fees charged by them for their services, including travelling allowance of L. 0,60 a Kilometre.
 - b) - Commission of 10% of all Credits they collect for the State.
 - c) - Family Allowance.
 - d) - Similar War Indemnity to that paid to State Employees paid to there "bailiffs" whose gross income in 1940 was less than L. 24.000.
 - e) - Bombardment Indemnity, where applicable.
3. The "bailiffs" may employ clerks paid directly by themselves at a salary authorized by the President of the Court.
4. The scales of fees etc., are the same throughout Italy.
5. The Average Monthly incomes of "bailiffs" in NAPLES and ROME at the present time are as follows: -

<u>NAPLES</u>	<u>ALL COURTS</u>
- Average income from fees etc. as para 2a and b	250
- "Cost of Living Salary" Reg III Memo MCH/LC of 28 Marc 44	2000
- Bombardment Indemnity	660
- Family Allowance	105
	<u>3015</u>

Clerks in NAPLES are paid by the State.

	<u>ROME</u>		June 44	
	Supreme Court	Appeal Court	Tribunal	District Court
Fees	1247	1852	2502	2674
Family Allowance	435	435	435	435
Temporary War Indemnity	110	110	110	110
Gross	<u>1792</u>	<u>2397</u>	<u>3037</u>	<u>3219</u>
Expenses of Clerks	1550	1750	2000	1681
Net Income	<u>242</u>	<u>647</u>	<u>1037</u>	<u>1538</u>

5227

6. It will be observed that in NAPLES steps have been taken to provide these officials with an increase but despite the reference to an increase in Col. WILLMER's letter of 11 July 44 it would appear from enquiry that no such increase has in fact been granted.
7. The delay in preparing this report is due to the attempt to obtain information concerning a proposed law to increase the emoluments of these officials that has come into my possession.
It now appears that the proposal has been abandoned by the Govt. and the "bailiffs" remuneration will be considered in conjunction with other State officials.
8. The representatives of the "bailiffs" in ROME are approaching the Govt to ask that some assistance be given to them as soon as possible.
9. If this be done and proposals for a general increase are submitted to us for approval they should receive favorable consideration but it would be unfortunate if the NAPLES action be taken as a precedent and another small portion of an organization whose normal emoluments are equal throughout Italy should be given special advantages which may result in forcing our hand when the final National proposal are placed before us.

J. TOPLISS
Capt. R.A.
Labor Sub-Commission

11 August 1944

5226

Allegato e' il testo delle proposte di modifica delle disposizioni legislative in vigore riguardanti gli ufficiali giudiziari.

La presente copia e' stata consegnata per conoscenza a questo ufficio; l'originale e' stato consegnato al Ministero di Grazia e Giustizia del Governo Italiano.

Sembra opportuno non prendere in esame per il momento questa proposta; le modificazioni ieri proposte comporterebbero un cambiamento radicale nella situazione degli ufficiali; e sarebbe meglio pertanto, rivedere la loro posizione al momento della revisione generale della posizione economica dello Stato.

2551

Capt Topleis:

1. Look into the matter of Judicial salaries

at once:

Special

(a) Are they regulated as "state salaries".

No

(b) Has the 70% order been applied everywhere.

All

(c) Are there historical provincial differences.

(d) What are the wages now being received,

etc. etc.

2. Give report & recommendation as soon as possible & prepare any correspondence necessary.

J D Babcock

A/D/Dir. Labor.

SALARIES "UFFICIALI GIUDIZIARI"

1. The judicial officials who are the subject of this report are not judges but "bailiffs" whose duty is to make distrains, serve summons, etc.
2. Their income is obtained as follows:-
 - a) - Fees charged by them for their services, including travelling allowance of L. 0,60 a Kilometre.
 - b) - Commission of 10% of all Credits they collect for the State.
 - c) - Family Allowance.
 - d) - Similar War Indemnity to that paid to State Employees paid to there "bailiffs" whose gross income in 1940 was less than L. 24.000.
 - e) - Bombardment Indemnity, where applicable.
3. The "bailiffs" may employ clerks paid directly by themselves at a salary authorised by the President of the Court.
4. The scales of fees etc., are the same throughout Italy.
5. The Average Monthly incomes of "bailiffs" in NAPLES and ROME at the present time are as follows: -

<u>NAPLES</u>	<u>ALL COURTS</u>
- Average income from fees etc. as para 2a and b	250
- "Cost of Living Salary" Reg III Memo MCH/LC of 28 Marc 44	2000
- Bombardment Indemnity	660
- Family Allowance	105
	<u>3015</u>

Clerks in NAPLES are paid by the State.

	<u>ROME</u>		June 44	
	Supreme Court	Appeal Court	Tribunal	District Court
Fees	1247	1852	2502	2674
Family Allow	435	435	435	435
Temporary War Indemnity	110	110	5223	110
Gross	<u>1792</u>	<u>2397</u>	<u>3037</u>	<u>3219</u>
Expenses of Clerks	1550	1750	2000	1681
Net Income	<u>242</u>	<u>647</u>	<u>1037</u>	<u>1538</u>

6. It will be observed that in NAPLES steps have been taken to provide these officials with an increase but despite the reference to an increase in Col. WILLMER's letter of 11 July 44 it would appear from enquiry that no such increase has in fact been granted.
7. The delay in preparing this report is due to the attempt to obtain information concerning a proposed law to increase the emoluments of these officials that has come into my possession.
It now appears that the proposal has been abandoned by the Govt. and the "bailiffs" remuneration will be considered in conjunction with other State officials.
8. The representatives of the "bailiffs" in ROME are approaching the Govt to ask that some assistance be given to them as soon as possible.
9. If this be done and proposals for a general increase are submitted to us for approval they should receive favorable consideration but it would be unfortunate if the NAPLES action be taken as a precedent and another small portion of an organization whose normal emoluments are equal throughout Italy should be given special advantages which may result in forcing our hand when the final National proposal are placed before us.

J. TOPLISS
Capt. R.A.
Labor Sub-Commission

11 August 1944

5222

SALARIES "UFFICIALI GIUDIZIARI"

1. The judicial officials who are the subject of this report are not judges but "bailiffs" whose duty is to make distrains, serve summons, etc.
2. Their income is obtained as follows:-
 - a) - Fees charged by them for their services, including travelling allowance of L. 0,60 a Kilometre.
 - b) - Commission of 10% of all Credito they collect for the State.
 - c) - Family Allowance.
 - d) - Similar War Indemnity to that paid to State Employees paid to there "bailiffs" whose gross income in 1940 was less than L. 24.000.
 - e) - Bombardment Indemnity, where applicable.
3. The "bailiffs" may employ clerks paid directly by themselves ad a salary authorised by the President of the Court.
4. The scales of fees etc., are the same throughout Italy.
5. The Average Monthly incomes of "bailiffs" in NAPLES and ROME at the present time are as follows: -

<u>NAPLES</u>	<u>ALL COURTS</u>
- Average income from fees etc. as para 2a and b	250
- "Cost of Living Salary" Reg III Memo MCH/LC of 28 Marc 44	2000
- Bombardment Indemnity	660
- Family Allowance	105
	<u>3015</u>

Clerks in NAPLES are paid by the State.

	<u>ROME</u>		<u>June 44</u>	
	<u>Supreme Court</u>	<u>Appeal Court</u>	<u>Tribunal</u>	<u>District Court</u>
Fees	1247	1852	2502	2674
Family Allow	435	435	5221	435
Temporary War Indemnity	110	110	110	110
Gross	<u>1792</u>	<u>2397</u>	<u>3037</u>	<u>3219</u>
Expenses of Clerks	<u>1550</u>	<u>1750</u>	<u>2000</u>	<u>1681</u>
Net Income	<u>242</u>	<u>647</u>	<u>1037</u>	<u>1538</u>

TRANSLATOR - LATORRACA

VICTOR EMANUEL III
by Grace of God and Will of the Nation
KING OF ITALY

Seen the organic text of the personnel structure of the law officers, of the personnel of the law ushers and of the personnel dedicated to reconciliation office, approved by R.D.L. 23 December 1924, No. 2271;

Seen the R.D. Feb. 1937, No. 100, -seeking provisions for non-permanent personnel employed by the State Administration;

Seen the law 25 June 1940 No 828, seeking provisions in favour of law officers and of their clerks;

Seen the law 18-19 January 1939 No. 129;

Seen the R.D. 30 October 1943, No. 2/B;

Resolved the state of need brought about by the war;

Heard by the Council of Ministers;

Proposed by our Keeper of the Seals; Minister Secretary of the State for Grace and Justice, in agreement with the Minister for Finance.

WE HAVE DECREED AND DECLARE

Art. 1

The expected rights of the law officers in civil and penal matters are increased by 50%.

Mission indemnities are doubled.

Art. 2

Starting from 1 Nov. 1943 there is effective an increase of 70% on the minimum retribution guarantee of law officers according to Art. 2 of the law 25 June 1940, No. 828 and an increase of 60% for the Family Indemnity granted by the Law 22 May 1942 No. 703.

Art. 3

The second paragraph of Art. 1 of the Law 22 May 1942 No. 703 is substituted by the following :

5220

./.

2)

"Starting from 1 Nov. 1943 a temporary yearly war indemnity is granted to the law officers, but it is not to be calculated on the pension, and is not mortgagable or seizable in the amounts:

32% on the first L. 4,800 including the above annual salaries.

16% on amounts exceeding L. 4,800 up to L. 8,400 including the same annual salaries.

The amount of the temporary war indemnity will have to be in any case limited to the amounts of the gross salaries paid in 1940, and not to exceed 26,000 lire".

Art. 4

The dispositions are per Art. 4 of the law of 25 June 1940 N. 828 will remain as is, the law officers are obliged to pay to their clerks another increase equal to 10% of the benefits paid to them on 31 March 1940;

The amount of the deduction for the expenses for the clerks established by Art. 5 of the above mentioned law and increased by 35%, is the maximum limit of the same deductions and is raised to L. 8,650 annually.

Art. 5

The increases as per the preceeding Articles are to be granted for the duration of the actual state of war.

Art. 6

The present decree will be effective from the date of its publication in the "Gazzetta Ufficiale del Regno" Special Series, and will be presented to the Legislative Assembly for conversion into law.

The Minister for Grace and Justice will propose and is authorized to present the relative design in law.

We order to whom ever it may concern to observe the present decree and to have it observed as a law of the State.

5218

COPY

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli
ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari,
e del personale addetto agli uffici di conciliazione, appro-
vato con R.D.L. 23 dicembre 1924, n.2271;
Visto il R.D. 4 febbraio 1937, n.100, recante disposizioni cir-
ca il trattamento del personale non di ruolo in servizio pres-
so l'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 25 giugno 1940 n.828, contenente provvedimenti
a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D. 30 ottobre 1943 n.2/B;
Ritenuto che si verba in istato di necessita' per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Guardasigilli; Ministro Segretario
di Stato per Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro delle
Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DICHIARIAMO

Art. 1

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari in materia civile
e penale sono aumentati nella misura del 50%.
Le indennita' di trasferta sono raddoppiate.

Art. 2

A decorrere dal 1 novembre 1943 e' aumentata del 70% la retri-
buzione minima garantita agli ufficiali giudiziari con l'art.2
della legge 25 giugno 1940, n.828, e del 60% l'aggiunta di fa-
miglia concessa con la legge 22 maggio 1942 n.703.

Art. 3

Il secondo comma dell'art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703,
e' sostituito dai seguenti:
"A decorrere dal 1 novembre 1943 agli ufficiali giudiziari e'
concesso un assegno temporaneo di guerra annuo non utile ai fi-
ni della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestra-
bile, nella misura:
del 32% sulle prime L.4.800 lorde annue degli emolumenti suindicati;
del 16% sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400
lorde annue degli emolumenti medesimi.

L'ammontare dell'assegno temporaneo deve essere in ogni caso contenuto in misura tale che, sommato all'ammontare degli emolumenti lordi conseguiti nel 1940, non superi la somma di Lire. 26.200."

Art. 4

Fermo restando il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1940, n. 828, gli ufficiali giudiziari sono obbligati a corrispondere ai loro commessi autorizzati un ulteriore aumento, pari al 10% degli assegni ad essi corrisposti alla data del 31 marzo 1940;

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita con l'art. 5 della legge predetta e' elevata al 35%; e il limite massimo della detrazione medesima e' elevato ad annuo L. 8.650,-

Art. 5

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti s'intendono concessi per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, e sara' presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia; proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

p. c.c.

Il Direttore generale.

5216

TRANSLATOR LATERRACA

NOTES ON THE PROPOSED LAW ON WAGES FOR LAW OFFICERS.

Article 1

The established increase of 50 % is the rate established for wage increases for public employees.

However, it seems advisable to exclude from the increase those parts that are not established in fixed rates but "ad valorem"; because for them the increase will be automatically applied with the general elevation of values, it would be dangerous to the public to grant a relative increase.

Article 2

In regards to the family allowance, it seems advisable not to grant a specific increase to the Law officers, but to grant to them, as already is planned, the same common provisions granted to the State employees, whose work is similar to theirs.

Article 3

The percentage increase of the temporary war indemnity is approved. But in substituting the equalization of Article 1 of the Law 22 May 1942 N° 703 the limit has also been modified.

Infact reference is made to the effective gain of 1940, so that it has become necessary to make on individual account which changes from one person to another.

It should be asked if in Italy there are Law officers who have activated after 1940.

Article 4

Inquiries ought to be made on the criterions with which the increases of 10 % have been established for the Law officer's employees, because such an increase is not in conformity with the general provisions which grant increases to Law officers employees.

5215

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI LEGGE SUGLI EMOLUMENTI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI*Latour*

Art. 1

L'aumento e' fissato al 50% e la misura appare equa in rapporto alla tabella degli aumenti degli stipendi degli impiegati pubblici.

Sembra pero' opportuno escludere dall'aumento quelle poche voci della tariffa che sono stabilite non in cifra fissa, ma ad valorem; in quanto per esse l'aumento di introiti avverra' automaticamente col rialzo generale dei valori, sarebbe dannoso per il pubblico gravare anche un aumento relativo.

Art. 2

Per quanto riguarda l'aggiunta di famiglia sembra opportuno non dare uno specifico aumento agli ufficiali giudiziari, ma estendere ad essi, come gia' e' esteso, il trattamento comune a tutti gli impiegati statali, di cui seguiranno le *vicende* ~~vicende~~ *cerche*.

Art. 3

Esatto l'aumento in percentuale dell'assegno temporaneo di guerra. Ma nel sostituire il compenso dell'art.1 della Legge 22 maggio 1942. n.703 si e' modificato anche il limite. Si fa riferimento infatti al guadagno di fatto del 1940, creando la necessita' di un conteggio individuale, con misura variabile da individuo ad individuo. Occorrerebbe chiedere inoltre se si presenta di fatto il caso in Italia di ufficiali giudiziari la cui attivita' abbia avuto inizio posteriormente al 1940.

Art. 4

Occorrerebbe chiedere i criteri in base ai quali l'aumento dei compensi ai commessi e' fissato nel 10%, in diffomita' dei criteri generali d'aumento e delle percentuali d'aumento percepite dagli Ufficiali Giudiziari.

24 luglio 1944

[Signature]
5214

TRANSLATOR LATORRACALAW OFFICERS SALARIES

- 1) - The Law officers are paid :
 - a) by receiving Allowances they are entitled to by provisions in articles pertaining to them (Art. 1 and 2 and attachment 2 of the Law 28 Dec. 1924, N° 2271) the traveling allowance amounts to L. 0,60 per kilometer;
 - b) By 10% of the credits they collect for the State (Art. 1 of the Law 28 Dec. 1924 N° 2271);
 - c) By 75 monthly family allowance granted by the State for the wife, and 10 lire for every child (Art. 1 of Law 22 May 1942, N° 703);
 - d) By a temporary war indemnity, the same as that received by State employees, this is paid only to Law officers whose gross salaries have not exceeded L. 24.000 in 1940 (Art. 1 of Law 22 May 1942, N° 703);
 - e) By bombardment indemnity, at a minimum rate of L. 22 daily plus the 70 % increase.
-
- 2) - The Law officers that do not receive allowances as per letter (a), the monthly ~~sums~~ ^{sums} as per table 1, receive a supplementary indemnity from the State, called a supplement, in order to receive the minimum (Art. 2 of the Law of 25 June 1940, N° 828). The Law officers that receive allowances by provisions as per letter (a), over lire 3.000 monthly, have to turn over to the State 50% of any amounts exceeding L. 4.780; when they receive more then L. 4.780 monthly, they have to turn over to the State 70% of the overage (Art. 3 of the Law of 25 June 1940, N° 828).
- 3) - The Law officers may have clerks, authorized by the President of the Tribunal or by the Court; the clerks will be paid directly by the Law officers.

The amount of salary will be authorized by the President of the Tribunal or the Court (Art. 85 and 86 of the Law of 28 Dec. 1924, N° 2271).

The authorized salaries for clerks were increased by 10% as per Art. 4 of the Law of 25 June 1944, N° 828.

./.

2)

In calculating the minimum salaries, the Law officers, cannot make deductions from their income, for clerk expenses exceeding 30 % with a maximum of lire 654 monthly (Art. 5 of the Law of 25 June 1940 N° 828).--

TABLE 1

MINIMUM GRANTED TO LAW OFFICERS

QUALIFICATION	Minimum monthly salaries for the Law officers of the Tribunals and district Courts.	Minimum monthly salaries for Law officers of the Court of Appeal
First salary	695	720
After 4 years service	720	765
" 8 " "	765	815
" 12 " "	815	860
" 16 " "	860	900
" 20 " "	900	955

5212

3)

ECONOMIC SITUATION OF THE LAW OFFICERS IN NAPLES

Table showing average sums received monthly for various allowances, mission indemnities and credits collected by the State, plus taxation, clerk wages and other expenses.

YEARS	COURT OF APPEAL	TRIBUNAL	DISTRICT COURT (PRETURA)
1939	5.750	3.138,80	6.956,50
1940	6.000	2.644,40	2.391,80
1941	5.000	1.944,40	2.090,90
1942	5.500	1.444,50	3.478,25
August-nov. 1943	-	-	- (4)
Dec. 1943-June 1944	250	250	250 (4)

- 1) - The individual figures approximately represent the following percentages :

Various Allowences	43%
Mission Indemnity	32%
Credits collected by the State	25%

- 2) - The expenses for the clerks amount approximately to 1/3 of the total amount received by the Law officers (in the Court of Appeal in 1939, a Law officer on a total income of 5750 paid his clerk about L. 2.000).

From Nov. 1943, the expenses for the clerks (who individually would receive from L. 1500-2000) were assumed by the State.

- 3) - With circular dated 29.3.1944, the President of the Court of Appeal, communicated that the A.M.G. in Naples (Legal Division), with memo dated 28.3.44, M.C.H./LC, had authorized the payment of a 2000 monthly salary to the Law officers in service by the Court of Appeal, Tribunal and Pretura "due to the high cost of living".

- 4) - It is not possible to rely on the figures relating to periods: August - Nov. 1943 and Dec. 1943 - June 1944.

In case of necessity, documents from Naples may be requested.
521 ./.

4)

ECONOMIC SITUATION OF THE LAW OFFICERS IN ROME

Table showing average sums received monthly plus taxation, for various allowances, mission indemnities and credits collected by the State, and monthly expenses for clerks.

YEARS	SUPREME COURT		COURT OF APPEAL		TRIBUNAL		DISTRICT COURT	
	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,95	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,-	1831
1941	6049,30	3500	5152,-	2750	5843,60	3384	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4368,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
August	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	2537,60	1909
Nov.43								
Dec."								
Dec.43)	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681
Jun.44)								

- 1) The Law officers in Rome enjoy an increase of family indemnity, granted by the Fascist Republican Government the 26 Feb. 1944 decree, N° 20107.
- 2) The individual figures approximately represent the following percentages:

Various allowances	50%
Mission indemnity	38%
Credits Regained	12%

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

- 1) - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
- a) mediante incasso di diritti che essi esigono sugli atti di loro competenza (art.1 e 2 e allegato 2 della legge 28 dicembre 1924 n.2271).
 - b) Da notare che l'indennita' di trasferta e' di L.0.60 per Km. con una percentuale del 10% sui crediti da essi recuperati per conto dello Stato (art.1 della legge 28 Dicembre 1924, n.2271).
 - c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della legge 22 Maggio 1942, n.703).
 - d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
 - e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.

- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.780; quando incassano piu' di L.4.780 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della legge 25 giugno 1940, n.828).

- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenze dei commessi, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte; i commessi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal Presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della legge 28 Dicembre 1924, n.2271). I compensi ai commessi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dai loro incassi, per spese per i commessi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della legge 25 giugno 1940, n.828).

- b) con una percentuale del 10% sui crediti da essi ricuperati per conto dello Stato (art.1 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271).
- c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della Legge 22 Maggio 1942, n.703).
- d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
- e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.

- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della Legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.780; quando incassano piu' di L.4.780 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenze dei commessi, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte; i commessi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal Presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della legge 28 Dicembre 1924, n.2271). I compensi ai commessi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 Giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dal loro incasso, per spese per i commessi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

5203

TABELLA I
MINIMO CHE DEVONO PERCEPIRE GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
(Legge 25 giugno 1940 n. 828 art. 2)

QUALIFICA	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari delle Preture e dei Tribunali.	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello e di Cassazione.
Iniziale	695,-	720,-
Dopo 4 anni di serviz.	720,-	765,-
" 8 " "	765,-	815,-
" 12 " "	815,-	860,-
" 16 " "	860,-	900,-
" 20 " "	900,-	955,-

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN NAPOLI

Prospetto delle somme incassate mensilmente in media, per diritti vari, trasferte e crediti recuperati dallo Stato, al lordo delle imposte, paghe ai commessi ed altre spese.

ANNI	Corte d'Appello	Tribunale	Pretura
1939	5.750,-	3.138,80	6.956,50
1940	6.000,-	2.644,40	2.391,80
1941	5.000,-	1.944,40	2.090,90
1942	5.500,-	1.444,50	3.478,25
agosto - novembre 1943	-	-	- (4)
dicembre 1943 - giugno 1944	250,-	250,-	250,- (4)

1) - Le singole voci che fanno parte degli incassi rispetto al totale complessivo, rappresentano approssimativamente le percentuali seguenti:

Diritti vari.....	43%
Trasferte.....	32%
Crediti recuperati dallo Stato.....	25%

2) - Le spese per i commessi, con approssimazione molto grossolana, possono aggirarsi intorno a 1/3 della somma totale percepita dagli ufficiali giudiziari (nella Corte d'Appello, nel 1939, un ufficiale giudiziario, su 5750 lire d'incasso totale, pagava ai suoi commessi circa 2000 lire).

Dal novembre 1943, le spese per i commessi (ognuno dei quali percepisse in complesso 1500-2000 lire) furono assunte dallo Stato.

3) - Con circolare del 29-3-1944, il Presidente della Corte d'Appello comunicava che il Governo Militare Alleato in Napoli (Divisione Legale), con nota del 28-3-1944, MCH/LC, aveva autorizzato la corrispondenza, agli ufficiali giudiziari in servizio presso la Corte d'Appello, Tribunale e Pretura, dello assegno mensile di L.2.000, "in vista delle eccezionali necessità del costo della vita nell'attuale momento".

4) - Non si può fare molto affidamento sulle cifre relative al periodo agosto - novembre 1943 e dicembre 1943 - giugno 1944, quel caso di neumipia, esonererebbe i chierici da documenti a Napoli.

ANNI	Corte d'Appello	Trasferimenti
1939	5.750,-	3.138,80
1940	6.000,-	2.644,40
1941	5.000,-	1.944,40
1942	5.500,-	1.444,50
agosto - novembre 1943	-	-
dicembre 1943 - giugno 1944	250,-	250,-
		6.955,50
		2.391,80
		2.090,90
		3.478,25
		(4)
		250,- (4)

1) - Le singole voci che fanno parte degli incassi rispetto al totale complessivo, rappresentano approssimativamente le percentuali seguenti:

Diritti vari.....43%
 Trasferimenti.....32%
 Crediti recuperati dallo Stato.....25%

2) - Le spese per i commessi, con approssimazione molto grossolana, possono aggirarsi intorno a 1/3 della somma totale percepita dagli ufficiali giudiziari (nella Corte d'Appello, nel 1939, un ufficiale giudiziario, su 5750 lire d'incasso totale, pagava ai suoi commessi circa 2000 lire).

Dal novembre 1943, le spese per i commessi (ognuno dei quali percepisce in complesso 1500-2000 lire) furono assunte dallo Stato.

3) - Con circolare del 29-3-1944, il Presidente della Corte d'Appello comunicava che il Governo Militare Alleato in Napoli (Divisione Legale), con nota del 28-3-1944, MCH/IC, aveva autorizzato la corrispondenza, agli ufficiali giudiziari in servizio presso la Corte d'Appello, Tribunale e Pretura, dello assegno mensile di L.2.000, "in vista delle eccezionali necessità del costo della vita nell'attuale momento".

4) - Non vi può fare molto affidamento sulle cifre relative al periodo agosto - novembre 1943 e dicembre 1943 - giugno 1944. Nel caso di inesattezza, occorrerebbe richiedere documenti a Napoli.

SITUAZIONE ECONOMICA CONCERTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN ROMA

prospetto delle somme lorde incassate mensilmente, in media, per i diritti vari, trasferite e crediti recuperati dello Stato, e delle spese mensili medie per i commessi.

ANNI	Corte di Cassazione		Corte di Appello		Tribunale		Pretura	
	Incessi lordi	Spese p. commessi	Incessi lordi	Spese p. commessi	Incessi lordi	Spese p. commessi	Incessi lordi	Spese p. commessi
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,95	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,70	1831
1941	6049,30	3500	5152,70	2750	5843,60	3184	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4368,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
ago. nov. 1943	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	2537,60	1909
dic. 1943								
dic. 1943	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681
giu. 1944								

1) Gli ufficiali giudiziari in Roma godono di un aumento dell'aggiunta di famiglia, concesso dal governo fascista repubblicano con decreto interministeriale del 26 febbraio 1944, n. 20 107. ~~del 26 febbraio 1944~~

2) La percentuale delle singole parti degli incassi rispetto all'incasso totale sono, nella media le seguenti:

Diritti vari 50%
Trasferite 38%
Crediti recuperati 12%

1 The judicial officials who are the subject of this report are not judges but "bailiffs" whose duty is to serve summonses, strike districts etc

2 Their income is derived from fees charged that they charge for their services together with a minimum guaranteed salary. From the fees they pay the clerk's emoluments by them. For table of fees see App. A.

3 2 Their income is derived as follows:-

- Fees charged by them for their services, including a travelling allowance of £0.60 per kilometre
- Commission of 10% of all credits they collect for the state
- Family Allowance of £75 monthly for wife, £10 for each child
- Similar War Indemnity to that received by State Employees paid to those "bailiffs" whose gross salary in 1940 was less than £4000 where applicable
- Bombardment Indemnity, at a minimum rate of £82 daily, plus the 40% increase when

3 If the fees referred to in para 2a do not amount to the following minimum, the state provides the difference

Length of Service	Tribunal Initial Scale	Amount of Allowance
1st Salary	695	720
after 4 years	720	765
" 8 "	765	815
" 12 "	815	860
" 16 "	860	900
" 20 "	900	955
		5205

3/ the fees amount to nine times of 3000 ^{monthly} the state takes 50% of the
 excess up to 4750 + 70% of anything over the latter figure *St. B.*

3.3. The "baileiffs" may employ clerks paid directly by themselves
 at a salary authorized by the President of the Court.

4. The above scales are applicable throughout Italy. *etc*

5. ~~These "baileiffs" are officials of the Court and may not be
 considered as clerks etc~~

6. The following table indicates the average monthly
 incomes of "baileiffs" in NAPLES and ROMA at the present
 time are as follows.

Year	NAPLES		ROMA	
	Court of appeal	Tribunal	District Court	Court
1939	5750	3108		6956
1940	6000	2644		2891
1941	5000	1944		2090
1942	3580	1444		3478
avg - No. 43		-		-
200 43 - No. 44	250	250		250

Expenses Expense of clerks approx 1/3 of above monthly total

NAPLES all Courts	
Average income from fees etc as para 2a.16	250
Net of living salary Reg. 18 March 1944/20 925/1000	2000
Bombardment Indemnity	660
Family Allowance	105
	<u>3015</u>

Clerks in NAPLES are paid by the State

JUNE 44

Cont.

	Supreme	Supreme Court	Appeal	Tribunal	District
Fees		1247	1852	2502	2674
Family Allow		435	435	435	435
Compensation Indemnity		110	110	110	110
Gross		1792	2397	3037	3219
Expenses of Clerk		1550	1750	2000	1681
Net Salary		242	647	1037	1538

If the ~~proposed law~~ Increases proposed by the above attached Law Comm (Appx A) comes into effect the net ^{salary} income would be increased to a figure of approximately

1770

4115

6. It would be observed that in NAACP's efforts have been taken to ^{propagate} ~~spread~~ these officials with an ~~message~~ but despite the reference to an ~~message~~ in ROM, in Col WILLIAMS's letter of 11 Jul 44 it would appear from enquiring that no such ~~message~~ has in fact been granted.

7 The delay in preparing the report has been due to the attempt
to obtain information concerning a proposed ^{law to regulate} ~~increase in~~
the emoluments of the officials that has come into my possession.

It now appears that the ^{proposal} has been abandoned & that ^{the} ~~the~~ ^{uncompromising} ~~will~~ ^{will} be considered when all State Officials.

8 The representations of the bailiff in Porto are approaching the
 to ask for consideration of this case that they ^{some assistance be given} 5204
 Port with a view to releasing them as soon as possible.

5204

- Proposed maximum*
- 9 If the ~~blot~~ ~~to~~ ~~the~~ proposals are submitted to us for approval, they should receive favourable consideration but it wd be unfortunate if the North's action be repeated and another small portion of an organization whose normal expenditures are equal throughout Italy should be given special advantages which may result in favoring one land when the final national proposals are placed before us.

0568

Allegata e' copia della richiesta rivolta al Col. roletti
dagli ufficiali Giudiziari di Roma.

5203

Al Colonnello Carlo Poletti

Commissario della Commissione Alleata di Controllo,

Capo del Governo Militare Alleato per

R O M A

=====

Nella qualità di rappresentanti gli Uffi -

ciali Giudiziari addetti alla varie sedi giudiziarie

di Roma, ci è grato farLe pervenire il nostro saluto

augurale per la Sua presenza al posto di Capo del

Governo Militare Alleato per Roma, presenza che ci è

mallevadrice di quella giustizia sociale che gl'ita -

liani da lungo tempo aspettano di vedere attuata.

Sotto questi auspici e sotto l'egida della nuova li -

bertà, la nostra classe, mentre va riorganizzandosi e

spera di poter presto vederle fatta giustizia, ricono -

scendole il giusto posto che le spetta nell'ammini -

strazione pubblica, riabilitandola moralmente col

restituirgli e migliorando il titolo di studio che

senza giustificazione di sorta, sotto il mai tanto

deprecato passato regime fascista, le fu proditoria -

mente ridotto, ha bisogno di essere di tutta urgenza

aiutata economicamente.

5202

Al Colonnello Carlo Poletti

Commissario della Commissione Alleata di Controllo,

Capo del Governo Militare Alleato per

R O M A

=====

Nella qualità di rappresentanti gli Uffici -
ciali Giudiziari addeetti alla varie sedi giudiziarie
di Roma, ci è grato farLe pervenire il nostro saluto
augurale per la Sua presenza al posto di Capo del
Governo Militare Alleato per Roma, presenza che ci è
mallevadrice di quella giustizia sociale che gl'ita -
liani da lungo tempo aspettano di vedere attuata.
Sotto questi auspici e sotto l'egida della nuova li -
bertà, la nostra classe, mentre va riorganizzandosi e
spera di poter presto vederle fatta giustizia, ricono -
sce il giusto posto che le spetta nell'ammini -
strazione pubblica, riabilitandola moralmente col
restituirgli e migliorando il titolo di studio che
senza giustificazione di sorta, sotto il mai tanto
deprecato passato regime fascista, le fu proditoria -
mente ridotto, ha bisogno di essere di tutta urgenza
aiutata economicamente.

Di conseguenza ci permettiamo rivolgerci a Lei per
esporLe, in brevi note, la nostra, diremo quasi tragica,
situazione finanziaria.

5202

Dall'inizio della guerra in poi, per ovvie ragioni, il lavoro civile, da cui gli ufficiali giudiziari ricavano l'incasso, è andato, gradualmente, riducendosi, fino a quasi scomparire, mentre, in contrasto, il lavoro penale, al solo aggravio, è andato di molto aumentando. Abbiamo più volte fatto presente al superiore Ministero, la nostra particolare situazione, ricevendone mai soddisfazione e, solamente dopo che fummo obbligati a licenziare buona parte del nostro personale dipendente, pregiudicando così, nostro malgrado, il servizio, si crederette venirci incontro con rimedi palliativi che non risolsero in alcun modo il problema, tanto che oggi ci troviamo nella identica situazione di allora, ossia nella impossibilità più assoluta di provvedere al pagamento del poco personale dipendente ancora rimasto, e senza sapere come provvedere ai bisogni nostri e delle nostre famiglie.

Ella non ha certo bisogno di suggerimenti da parte nostra, per trovare la soluzione radicale, ad hoc, del nostro più urgente problema, anche perché provenendo da Napoli, sarà, probabilmente, a conoscenza

Dall'inizio della guerra civile, da cui gli ufficiali giudiziari ricavano l'incasso, è andato, gradualmente, riducendosi, fino a quasi scomparire, mentre, in contrasto, il lavoro penale, di solo aggravio, è andato di molto aumentando. Abbiamo più volte fatto presente al superiore Ministero, la nostra particolare situazione, ricevendo mai soddisfazione e, solamente dopo che fummo obbligati a licenziare buona parte del nostro personale dipendente, pregiudicando così, nostro malgrado, il servizio, si credette venirci incontro con rimedi palliativi che non risolsero in alcun modo il problema, tanto che oggi ci troviamo nella identica situazione di allora, ossia nella impossibilità più assoluta di provvedere al pagamento del poco personale dipendente ancora rimasto, e senza sapere come provvedere ai bisogni nostri e delle nostre famiglie.

Ma non ha certo bisogno di suggerimenti da parte nostra, per trovare la soluzione radicale, ad hoc, del nostro più urgente problema, anche perché provenendo da Napoli, sarà, probabilmente, a conoscenza dei provvedimenti già emanati a favore dei nostri colleghi di quella città e che noi ci permettiamo allegare in copia alla presente memoria.

Detti provvedimenti possono riassumersi in :

1) Corresponsione di un assegno fisso mensile di lire due mila per ciascun ufficiale giudiziario, e ciò ad integrazione del magrissimo incasso ricavando dai proventi.

2) Assunzione diretta da parte dello Stato (e per esso dal Primo Presidente della Corte d'Appello) dei commissi attualmente in servizio presso gli uffici giudiziari, con l'onere del pagamento degli stipendi relativi ed altro che ha ritenuto voler corrispondere al detto personale assunto con la qualifica di "avventizio".

Se detti provvedimenti saranno estesi, come di giustizia, anche agli ufficiali giudiziari di Roma, sarà sul momento risolta la nostra più urgente questione, mentre non possiamo tralasciare di augurarci che quanto prima possibile siano abrogate tutte quelle leggi fasciste che tanto si sono accanite contro la nostra categoria, falcidiando i nostri interessi, mediante aggravii di tasse e sopratasse del tutto ingiustificate.

Prima di chiudere il presente scritto, per spirito di doverosa colleganza e di solidarietà coi nostri colleghi della sede facenti parte della Corte d'Appello di

5201

1)Corresponsione di un assegno fisso mensile di lire
 due mila per ciascun ufficiale giudiziario, e ciò ad
 integrazione del magrissimo incasso ricavando dai
 proventi.

2)Assunzione diretta da parte dello Stato (e per esso
 dal Primo Presidente della Corte d'Appello) dei
 commissi attualmente in servizio presso gli ufficia-
 li giudiziari, con l'onere del pagamento degli sti-
 pendii relativi ed altro che ha ritenuto voler cor-
 rispondere al detto personale assunto con la qua -

lifica di "avventizio".

Se detti provvedimenti saranno estesi, come di giu -
 stizia, anche agli ufficiali giudiziari di Roma, sarà
 sul momento risolta la nostra più urgente questione,
 mentre non possiamo tralasciare di augurarci che
 quanto prima possibile siano abrogate tutte quelle
 leggi fasciste che tanto si sono accanite contro la
 nostra categoria, falciando i nostri interessi, me -
 diante aggravii di tasse e sopratasse del tutto ingiu -
 stificate.

5201

Prima di chiudere il presente scritto, per spirito di
 doverosa colleganza e di solidarietà coi nostri colleghi
 delle sedi facenti parte della Corte d'Appello di
 Roma, la preghiamo di voler intervenire pure nei loro
 confronti, migliorando anche la loro situazione finan -

ziaria, certamente critica, specie per quelli aiuetti
ad uffici posti in luoghi ove è passata la furia
devastatrice della guerra e dove il lavoro giudizia-
rio stenterà a lungo prima di poter riprendere.

Fiduciosi nell'accoglimento delle modeste ri-
chieste contenute in questo succinto esposto, e che
corrispondono a criteri di sana ed onesta giustizia,
La preghiamo gradire i sentimenti del nostro animo
grato.

f.to Dott. Sigismondo Sabbatini

" Armando Sarti

" Francesco Fontana

Progetto sistemazione Ufficiali giudiziari

Voci tariffa	Tariffa										Proposte sistemazione			
	1865			1921			1944							
	Pretura L. Cent.	Tribunali L. Cent.	Corti L. Cent.	Pretura L. Cent.	Tribunali L. Cent.	Corti L. Cent.	Pretura L. Cent.	Tribunali L. Cent.	Corti L. Cent.	Pretura	Tribunali	Corti		
repertorio	0 10	0 10	0 10	0 15	0 15	0 15	0 50	0 50	0 50	Tutte le voci delle tariffe civili e penali almeno quintuplicate			I diritti in per gli atti repertorio unici con	
notificazione	0 50	0 75	1 10	0 90	1 35	2 05	0 90	1 35	2 05					
diritto originale	0 50	0 75	1 10	1 50	2 25	3 40	1 50	2 25	3 40					
copia	0 20	0 20	0 20	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30					
Totali	1 30	1 80	2 50	2 85	4 05	5 90	3 20	4 40	6 25					
trasporta	L. 0.30 a Km. dopo il 1° Km. dalla sede del l'ufficio e per la sola andata			L. 0.60 a Km. dopo il 1° Km. dalla sede del l'ufficio e fino al 5° Km. L. 0.75 a Km. dopo il 5° Km. per l'andata e il ritorno			L. 0.60 a Km. dopo il 5° Km. dalla sede del l'ufficio sia per l'andata che per il ritorno L. 3 fino al 5° Km.			quintuplicate			I diritti di misura in della guerra	
accesso	200									quintuplicate				
Minimo garantito annuo														alt
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Abolizione sopra Mantenimento esclusione da vigore attuale fissi postali e diritti di a Mantenim
	800	1000	1200	5500	6000	7000	8340	8340	8640	30000	36000	42000		
				oltre L. 500 a quadriennio fino al massimo di 5			oltre circa L. 500 a qua driennio fino al mas simo di 5 -			oltre i quadrienni in L. 3000 ciascuno, fino al massimo di 6 al netto delle spese di ufficio e del personale.				

getto sistemazione Ufficiali giudiziari

Appx A

Tariffa										Note	
1865		1921			1944			Proposte sistemazione			
Tribunali L. Cent.	Corti L. Cent.	Pretura L. Cent.	Tribunali L. Cent.	Corti L. Cent.	Pretura L. Cent.	Tribunali L. Cent.	Corti L. Cent.	Pretura	Tribunali	Corti	
010	010	015	015	015	050	050	050	Tutte le voci delle tariffe civili e penali, almeno quintuplicate			I diritti indicati sono quelli spettanti per gli atti più comuni e quelli di repertorio e di notificazione sono gli invari comuni a tutti gli atti.
075	110	090	135	205	090	135	205				
075	110	150	225	340	150	225	340				
020	020	030	030	030	030	030	030				
180	250	285	405	590	320	440	625				
a Km. dopo il dalla sede del e per la sola ata		L. 0.60 a Km. dopo il 1° Km. dalla sede del l'ufficio e fino al 5° Km. L. 0.75 a Km. dopo il 5° Km. per l'andata e il ritorno			L. 0.60 a Km. dopo il 5° Km. dalla sede del l'ufficio sia per l'andata che per il ritorno			quintuplicate			I diritti di repertorio e di accesso nella misura indicata sono per la sola durata della guerra
		L. 3 fino al 5° Km.						quintuplicate			
Minimo garantito annuo											altre proposte
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Abolizione sopratassa 10% e versamenti brando 50c. 100 Mantenimento della Jovercentrale sui recuperi. Esclusione dal calcolo dei minimi garantiti, come in vigore attualmente, oltre che delle trasferte, diritti fissi postali e percentuali sui recuperi, anche dei diritti di accesso. Mantenimento dell'aggiunta di famiglia
1000	1200	5500	6000	7000	8340	8340	8640	30000	36000	42000	
		oltre L. 500 a quadriennio fino al massimo di 5			oltre circa L. 500 a qua- driennio fino al mas- simo di 5 -			oltre i quadrienni in L. 3000 ciascuno, fino al massimo di 6, al netto delle spese di ufficio e del personale -			

Allegato e' il testo delle proposte di modifica delle disposizioni legislative in vigore riguardanti gli ufficiali giudiziari.

La presente copia e' stata consegnata per conoscenza a questo ufficio; l'originale e' stato consegnato al Ministero di Grazia e Giustizia del Governo Italiano.

Sembra opportuno non prendere in esame per il momento questa proposta; le modificazioni ieri proposte comporterebbero un cambiamento radicale nella situazione degli ufficiali ^{giudiziari} e sarebbe meglio pertanto, rivedere la loro posizione al momento della revisione generale della posizione economica degli ~~uomini~~ impiegati dello Stato.

Spettabile Commissione Alleata di

Controllo

Napoli

Una benemerita classe di lavoratori, gli Ufficiali Giudiziari, appartenenti all'ordine Giudiziario, e che della Giustizia sono la spina dorsale, avuto riguardo ai delicatissimi e svariati atti di loro competenza, la cui importanza specifica sarebbe troppo lunga enumerare (dirò solo, come ad esempio: che la sentenza, effetto di elevato sapere e profonda dottrina giuridica del Magistrato, richiede all'atto di eseguirla, accanito ad una media cultura, una mente sveglia, acuta ed energica, che ne intuisca il contenuto e nel tempo stesso resista alle imboscate procedurali, che i patroni delle parti, spesso volte tendono all'Ufficialità o verso la esecuzione stessa); questa categoria, che attraverso una selezione di anni, ed attraverso varie disposizioni di legge, era riuscita da evolversi elevandosi allo stato livello morale di altre categorie sociali, una legge iniqua squisitamente fascista, come la definì l'onorevole Facchinetti, relatore della legge stessa, emanata nell'anno 1932 del defunto governo fascista, e

5197

Una benemerita classe di lavoratori, gli Ufficiali Giudiziari, appartenenti all'ordine Giudiziario, e che della Giustizia sono la spina dorsale, avute riguardo ai delicatissimi e svariati atti di loro competenza, la cui importanza specifica sarebbe troppo lunga enumerare (dirò solo, come ad esempio: che la sentenza, affetto di elevato sapere e profonda dottrina giuridica del Magistrato, richiede all'atto di eseguirla, accanito ad una media cultura, una mente sveglia, acuta ed energica, che ne intuisca il contenuto e nel tempo stesso resista alle imboscate procedurali, che i patroni delle parti, spesso volte tendono all'ufficialità e verso la esecuzione stessa); questa categoria, che attraverso una selezione di anni, ed attraverso varie disposizioni di legge, era riuscita da evolversi elevandosi allo stato livello morale di altre categorie sociali, una legge iniqua squisitamente fascista, come la definì l'onorevole Facchinetti, relatore della legge stessa, emanata nell'anno 1932 del defunto governo fascista, è stillata su richiesta (per le ragioni che appresso si

5197

si dirà, del più obietto dei suoi sicarii, allora Procuratore Generale alla Corte di Appello di Milano, per lo di sua Eccellenza Albertini Senatore del Regno, Segretario di Stato, quello stesso che assunse il vile quanto mai nefando mandato di mettere a tacere il processo dell'assassinio del povero Matteotti: questa legge fece picchiare nel baratro più profondo, rovinandoli moralmente ed economicamente. Moralmente in quanto, eliminando il titolo di studio per l'entrata in carriera, e permettendo a chiunque, anche agli analfabeti di prendere parte ai concorsi, abbassò la classe al livello delle categorie più infime di impiegati. Economicamente in quanto ne limitò i guadagni, e questi guadagni, anche effimeri, colpì con una tassa del 10% da riscuotersi mediante applicazione di marche.

Fu così: Il deprecato Senatore Albertini nell'anno 1931 presentò agli Ufficiali Giudiziari di Milano un suo fratello Netaio, e lì richiese di passare al detto fratello le cambiali che le Banche della città affidavano ad essi per elevare i protesti. Gli Ufficiali Giudiziari cortesemente risposero che erano spiacenti di non poter aderire alla richiesta, per quanto antirevole, perchè non potevano passare ed al

lo di sua Eccellenza Albertini Senatore del Regno, Segretario di Stato, quello stesso che assunse il vile quanto mai nefando compito di mettere a tacere il processo dell'assassinio del povero Matteotti; questa legge fece picchiare nel baratro più profondo, rovinandoli moralmente ed economicamente. Moralmente in quanto, eliminando il titolo di studio per l'entrata in carriera, e permettendo a chiunque, anche agli amanuensi di prendere parte ai concorsi, abbassò la classe al livello delle categorie più infime di impiegati. Economicamente in quanto ne limitò i guadagni, e questi guadagni, anche effimeri, colpì con una tassa del 10% da riscuotersi mediante applicazione di marche.

Fu così: Il deprecato Senatore Albertini nell'anno 1931 presentò agli Ufficiali Giudiziari di Milano un suo fratello Notaio, e il richiese di passare al detto fratello le cambiali che le Banche della città affidavano ad essi per elevare i protesti. Gli Ufficiali Giudiziari cortesemente risposero che erano ppiacenti di non poter aderire alla richiesta, per quanto antecrevole, perchè non potevano passare ed altri un incarico ad essi affidato dalle Banche, e che se il fratello Notaio voleva eseguire i protesti do-

3.

veva rivolgersi direttamente alle Banche stesse.

Apriti cielo!...Battè il pugno sulla scrivania e disse:
"Non passerà questo anno e vi liquiderà".

La minaccia fu attuata in pieno. Nel successivo anno

1932 venne emenata la legge: "che dimostra ancora una

volta, se pure ve ne fosse bisogno, con quali cure il

governo fascista tutela le varie classi sociali e con

quale partena sollecitazione asseconda fin dove è pos-

sibile i loro desideri. "Così si esprimeva il relato-

re della legge stessa.

Gli effetti di una tale legge si appalesarono subito
disastrosi e divennero addirittura catastrofici nello
scorso anno 1943, quando cioè i preventi, che di già si
erano andati assottigliando in maniera paurosa, scompar-
vero del tutto.

Il sottoscritto non mancò di far presente a S.E. il

Primo Presidente della Corte di Appello, a S.E. il Pro-
curatore Generale, ed a tutte le Autorità Politiche ed

Amministrative che gli Ufficiali Giudiziari, e con essi
oltre ottanta commessi con le rispettive famiglie sta-

vano letteralmente sul lastrico, implorando di provvede-

re ad assicurare a qualsiasi titolo, di sussidio ed

essegno, un pezzo di pane a questi derelitti ed alle lo-

ro famiglie: ma i suoi disperati appelli rimasero inascol-

5196

La minaccia fu attuata in pieno. Nel successivo anno 1832 venne emenata la legge: "che dimostra ancora una volta, se pure ve ne fosse bisogno, con quali cure il governo fascista tutela le varie classi sociali e con quale partena sollecitazione asseconda fin dove è possibile i loro desideri." Così si esprimeva il relatore della legge stessa.

Gli effetti di una tale legge si appalesarono subito disastrosi e divennero addirittura catastrofici nello scorso anno 1943, quando cioè i preventi, che di già si erano andati assottigliando in maniera paurosa, scomparvero del tutto.

Il sottoscritto non mancò di far presente a S.E. il Primo Presidente della Corte di Appello, a S.E. il Procuratore Generale, ed a tutte le Autorità Politiche ed Amministrative che gli Ufficiali Giudiziari, e con essi oltre ottanta commessi con le rispettive famiglie stavano letteralmente sul lastrico, implorando di provvedere ad assicurare a qualsiasi titolo, di sussidio ed assegno, un pezzo di pane a questi derelitti ed alle loro famiglie; ma i suoi disperati appelli rimasero inascoltati.

5196

Col provvidenziale arrivo degli Alleati si riaprirono le Corti, e gli Ufficiali Giudiziari, benchè agli esordi della loro resistenza fisica, morale e finanziaria, dimostrarono la loro buona volontà, tanto vero che si diedero all'espletamento, pur con mezzi di fortuna, fra enormi difficoltà, data la mancanza di comunicazioni, e senza commessi, di tutto il lavoro penale, enormemente aumentato, senza corrispettivo alcuno, e la cui remunerazione è quanto mai aleatoria, essendo subordinata alla solvenza dell'imputato e solo nella ipotesi che venga condannato. E poichè le loro condizioni erano sempre disperate e si aggravavano giornalmente, il sottoscritto, superando recise preoccupate ostilità, ha ottenuto dalla liberalità del Governo Militare Alleato un sussidio a favore degli Ufficiali Giudiziari di lire duemila lorde mensili ed un congruo numero di commessi, dattilografe e copisti, pagati dallo Stato. Tutti questi benefici hanno sollevato di molto la classe degli Ufficiali Giudiziari, ma non le hanno dato la tranquillità nè morale nè materiale cui aspirano, perchè quella iniqua legge ha pieno vigore.

Un atto di giustizia ne impone la immediata abolizione.

estremi della loro resistenza fisica, morale e finanziaria, dimostrarono la loro buona volontà, tanto vero che si diedero all'espletamento, pur con mezzi di fortuna, fra enormi difficoltà, data la mancanza di comunicazioni, e senza commessi, di tutto il lavoro penale, enormemente aumentato, senza corrispettivo alcuno, e la cui remunerazione è quanto mai aleatoria, essendo subordinata alla solvenza dell'imputato e solo nella ipotesi che venga condannato. E poiché le loro condizioni erano sempre disperate e si aggravavano giornalmente, il sottoscritto, superando regole preconcette ostilità, ha ottenuto dalla liberalità del Governo Militare Alleato un sussidio a favore degli Ufficiali Giudiziari di lire duemila lorde mensili ed un congruo numero di commessi, dattilografa e copisti, pagati dallo Stato. Tutti questi benefici hanno sollevato di molto la classe degli Ufficiali Giudiziari; ma non le hanno dato la tranquillità né morale né materiale cui aspirano, perché quella iniqua legge ha pieno vigore.

Un atto di giustizia ne impone la immediata abolizione.

Occidentale Commissione ha i poteri per poterlo fare,

ed il sottoscritto a nome di tutti gli Ufficiali Giudiziali del Regno, anche di quelli che ancora languono sotto il giogo degli Unni, implorea l'abolizione della citata legge 22 dicembre 1932 N. 1674, il R.D. 3 giugno 1933 N. 621 che stabilisce le norme di ordinamento ed attuazione della legge stessa ed il R.D.L. 19 aprile 1934 N. 693 che modifica l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziali; rimanendo in vigore il Testo Organico approvato con R.D. 23 dicembre 1924 N. 2271 con le modifiche che il sottoscritto si onorerà di sottoporle, qualora, come ne è certo, glielo consentirà. Abolendo una tale legge, e degnandosi di accogliere le modifiche che le verranno sottoposte, oltre a compiere un vero atto di giustizia, inquadrerà una buona volta nell'ordinamento giudiziario, equiparandoli a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, dando loro una ben definita figura giuridica, questa categoria di funzionari, per poterli mettere in grado di disimpegnare con dignità e decoro le delicatissime funzioni del loro ministero.

Napoli, 13 giugno 1944.

Alfonso Rossetti Ufficiale Giudiziario Capo R. Pretura.

A. Rossetti

5193

no sotto il titolo del 1932 N. 1674, il R.D. della citata legge 22 dicembre 1932 N. 1674, il R.D. del 19 giugno 1935 N. 621 che stabilisce le norme di ordinamento ed attuazione della legge stessa ed il R.D.L. 19 aprile 1934 N. 693 che modifica l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, rimanendo in vigore il testo approvato con R.D. 23 dicembre 1924 N. 2271 con le modifiche che il sottoscritto si incarica di sottoporle, qualora, come ne è certo, glielo consentirà. Abolendo una tale legge, e degnandosi di accogliere le modifiche che le verranno sottoposte, oltre a compiere un vero atto di giustizia, equiparandoli a volta nell'ordinamento giudiziario, equiparandoli a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, dando loro una ben definita figura giuridica, questa categoria di funzionari, per poterli mettere in grado di disimpegnare con dignità e decoro le delicatissime funzioni del loro ministero.

5193

Napoli, 13 giugno 1944.

Alfonso Rossetti Ufficiale Giudiziario Capo R. Pretura.

Per adesione

Per gli Uff. Giudiziari del Tribunale- (De Tollis Vittorio)

Per gli Uff. Giud. della Corte- (Giovanni Cangiano)

Per gli Uff. Giud. della Corte- (Giovanni Cangiano)

REGISTRAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI

ABOLIZIONE LEGGE 22 DICEMBRE 1932 N. 1674 = IL R.D.

8/6/933 N. 621 CHE STABILISCE LE NORME DI COORDINAMEN-

TO ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE SPESA ED IL R.D. 19/4/

1934 N. 693. = RICHIAMANDO IN VIGORE IL TESTO ORGANICO

28/12/1924 N. 2273 CON LE MODIFICHE SEGUENTI. =

=====

= Art. 1 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono pubblici Ufficiali del

l'ordine giudiziario in quanto essi completano l'in

quadramento generale dell'amministrazione della Giu

stizia (Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziali

vi). = Essi sono istituiti per compiere atti specifici

tamente contemplati dalle leggi e dai regolamenti in

vigore nonché atti di constatazione e interpellanza

quando siano richiesti dalle parti e nominati dalla

Autorità giudiziaria. = In servizio sono equiparati

agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria assumendone tut

te le prerogative, pertanto sono autorizzati a portare

le armi. = Essi sono impiegati di ruolo dello Stato

del Gruppo B a tutti gli effetti. =

Sono retribuiti

ABOLIZIONE LEGGE 22 DICEMBRE 1932 N. 1674 = IL R.D. 8/6/913 N. 621 CHE STABILISCE LE NORME DI COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE STESSA ED IL R.D. 19/4/1934 N. 693. = RICHIAMANDO IN VIGORE IL TESTO ORGANICO 26/12/1924 N. 2275 CON LE MODIFICHE SEGUENTI. =

= 9 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

= Art. 2 =

Gli Ufficiali Giudiziari sono pubblici Ufficiali dell'ordine giudiziario in quanto essi completano l'inquadramento generale dell'amministrazione della Giustizia (Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari). Essi sono istituiti per compiere atti specificamente contemplati dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché atti di constatazione e interpellanza quando siano richiesti dalle parti e nominati dalla autorità giudiziaria. In servizio sono equiparati agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria assumendone tutte le prerogative, pertanto sono autorizzati a portare le armi. Essi sono impiegati di ruolo dello Stato del Gruppo B a tutti gli effetti. =

Sono retribuiti:

1) con lo stipendio mensile a carico dello Stato di Lire 3500 per le città superiori a 500mila abitanti, di Lire 3000 nelle città da 100mila a 500mila abitanti.

5193

ti e di Lire 2500 nelle città con abitanti inferiori
 aumentabile di L.500 ogni quadriennio fino al 20° an-
 no di servizio, a totale pagamento del servizio penale
 i cui proventi vanno incamerati dello Stato compre-
 si i diritti degli atti per l'appuramento dei cam-
 pi, come va incamerato dallo Stato il diritto fisso
 sugli atti civili mercè maggiorazione del bollo, conse-
 guenzialmente il bollo dei verbali resta aumentato
 di lire 22 e quello delle notifiche di Lire 10; per la
 redazione dei verbali spetterà all'Ufficiale Giudi-
 ziarie un emolumento di lire venti oltre alla trasfe-
 rta e accesso dalla parte richiedente e per gli atti
 di notifica il diritto di accesso, trasferta e copia.
 I da pagarsi direttamente. = Tutti i diritti esatti
 dalle parti vanno segnati a repertorio. =
 2) Con una percentuale del 10% sui crediti recuperati
 dall'Erasie dello Stato sui campioni penali, civili,
 amministrativi e degli Enti locali. =

Art. 2 soppresso. =

Art. 3

Gli Ufficiali Giudiziari sono divisi in tre gradi:

quelli di terzo grado dopo i primi dieci anni di ser-

0592

aumentabile di L.500 ogni quadriennio fino al 20° an-
no di servizio, a totale pagamento del servizio penale
il cui provventi vanno incamerati dello Stato compre-
si i diritti degli atti per l'appuramento dei campio-
ni, come va incamerato dallo Stato il diritto fisso
sugli atti civili mercè maggiorazione del bollo, conse-
guenzialmente il bollo dei verbali resta aumentato
di lire 22 e quello delle notifiche di Lire 10; per la
redazione dei verbali spetterà all'Ufficiale Giudi-
ziario un emolumento di lire venti oltre alla trasfer-
ta e accesso dalla parte richiedente e per gli atti
di notifica il diritto di accesso, trasferta e copia.
I da pagarsi direttamente. = Tutti i diritti esatti
dalle parti vanno segnati a repertorio. =

2) Con una percentuale del 10% sui crediti recuperati
dall'Esercizio dello Stato sui campioni penali, civili,
amministrativi e degli Enti locali. =

Art. 2 soppresso. =

Art. 3

Gli Ufficiali Giudiziari sono divisi in tre gradi:
quelli di terzo grado dopo i primi dieci anni di ser-
vizio sono promossi al 2° grado, e quelli di 2° grado
dopo altri 10 anni di servizio sono promossi al 1°
grado. = Menziona dopo solo cinque anni di servizio per

anzianità congiunta al merito si accorderà al grado immediatamente superiore. Il merito sarà dimostrato sia dai rapporti dei capi di ufficio e sia per esame che verrà su tutta la materia procedurale e leggi speciali riguardanti gli uffici giudiziari e sarà sostenuto presso il Ministero innanzi ad apposita commissione. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento nel rito e con la formula prescritta dal Regolamento Generale giudiziario. =

Art. 4 uguale. =

CONCORSO E NOMINA AD UFFICIALE GIUDIZIARIO. =

Art. 5

Per essere nominato Ufficiale giudiziario è necessario:

- 1) Aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30; tale minima di età è elevata di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;
- 2) Essere cittadino del Regno,
- 3) Essere di sana costituzione fisica;
- 4) Aver conseguita in un istituto Medio Regio o superiore la licenza superiore;
- 5) Aver superato l'esame di concorso che sarà Nazionale;

immediatamente superiore. Il merito sarà devoluto sia dai rapporti dei capi di ufficio e sia per come che ver- tirà su tutta la materia procedurale e le leggi speciali riguardanti gli uffici giudiziari e sarà sistemate presso il Ministero innanzi ed apposita commissione. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento nel rito e con la formula prescritta dal Regolamento Generale Giudiziario. =

Art. 4 uguale. =

CONCORSO E NOMINA AD UFFICIALE GIUDIZIARIO. =

Art. 5

Per essere nominato Ufficiale Giudiziario è necessario:

1) Aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30; tale minimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

2) Essere cittadino del Regno,

3) Essere di sana costituzione fisica;

4) Aver conseguita in un istituto Medio Regio o superiore la licenza superiore;

5) Aver superato l'esame di concorso che sarà Nazionale;

Art. 6 uguale, ed ha luogo presso il Ministero.

Art. 7 uguale, del Ministero. = Art. 8 uguale; diploma esigibile del titolo di studio. = Art. 9 e 10 uguali. =

Art. 11 uguale. Il Ministero. =

Art. 12 uguale. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero, essa è composta; Da un Presidente di Corte di Appello che la presiede, dal Procuratore Generale e da un suo sostituto, da due magistrati di Corte di Appello, da un Ufficiale Giudiziario e da un funzionario di cancelleria che funge da segretario.

Art. 13

Le norme e le modalità di concorso degli Ufficiali Giudiziari si svolgono secondo le disposizioni di legge che regolano l'assunzione in servizio degli altri impiegati dello Stato. =

Art. 14- 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25 aboliti. =

Art. 26

Al primo concorso per posti di Ufficiale Giudiziario che sarà bandito dal Ministero oltre ai concorrenti aventi i requisiti generali richiesti saranno ammessi i commissari degli Ufficiali Giudiziari che abbiano compiuto almeno due anni di servizio, siano figli di Ufficiale Giudiziario o di italiani residenti all'estero ed abbiano conseguito almeno l'ammissione al 1° corso di liceo, istituto tecnico superiore o magistra.

Art. 11 uguale. Il Ministero. =

Art. 12 uguale= La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero, essa è composta; Da un Presidente di Certe di Appello che la presiede, dal Procuratore Generale e da un suo sostituto, da due magistrati di Certe di Appello, da un Ufficiale Giudiziario e da un funzionario di cancelleria che funge da segretario.

Art. 13

Le norme e le modalità di concorso degli Ufficiali Giudiziari si svolgono secondo le disposizioni di legge che regolano l'assunzione in servizio degli altri impiegati dello Stato. =

Art. 14- 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25 aboliti. =

Art. 26

Al primo concorso per posti di Ufficiale Giudiziario che sarà bandito dal Ministero oltre ai concorrenti aventi i requisiti generali richiesti saranno ammessi i commessi degli Ufficiali Giudiziari che abbiano compiuto almeno due anni di servizio, siano figli di Ufficiale Giudiziario o di italiani residenti all'estero ed abbiano conseguito almeno l'ammissione al 1° corso di liceo, istituto tecnico superiore e magistrale, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superate l'età di anni 30. =

Art. 27 abolito.

CARIZIONE ED EMINICIONI IN SERVIZIO.

Art. 28

Gli Ufficiali Giudiziari prima di assumere le loro funzioni debbono prestare una giurazione costituita mediante vincolo per decisione definitiva di reddito del debito pubblico per un capitale nominale di lire duemila.

Art. 29 uguale. Ministero al posto di presidente. Art. 30 uguale.

Art. 31 uguale Ministero.

GRADUATORIA

Art. 32

La graduatoria degli Ufficiali Giudiziari è unica per tutto il Regno, come è formata dalla Commissione istituita presso il Ministero comprendendo un Presidente di Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale della Corte medesima e da due Ufficiali Giudiziari della divisione Ufficiali Giudiziari, uno dei quali funziona anche da segretario. La graduatoria è formata dal doppio criterio di anzianità e merito.

Art. 33 uguale. Art. 34 uguale. Bragandosi l'ultimo capoverso.

Art. 35 uguale. Bragandosi l'ultimo capoverso. Art. 36 uguale.

Art. 37 uguale. Art. 37 abolito.

Art. 38

Il trattamento da un Ufficiale all'altro avrà luogo solo se, 191

in tutti gli interessi, se vi concorre l'Ufficiale Giudiziario di grado inferiore sarà preferito quello di grado superiore, purché di grado il più anziano ed a parità di età il maggiore di età. Il trattamento di ufficio può

Gli Ufficiali Giudiziari prima di assumere le loro funzioni debbono prestare una giurazione costituita mediante vincolo per iscrizione nominativa, ed iscritta sul libro pubblico per un capitale nominale di lire duemila.

Art. 29 uguale. Ministero al posto di Presidente. Art. 30 uguale. Art. 31 uguale Ministero.

GRADUATORIA

Art. 32

La graduatoria degli Ufficiali Giudiziari è unica per tutto il Regno, essa è formata dalla Commissione Istituita presso il Ministero composta dal Presidente di Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale della Corte medesima e da due Ufficiali Giudiziari della divisione Ufficiali Giudiziari, uno dei quali funziona anche da segretario. La graduatoria è formata dal doppio criterio di anzianità e merito.

Art. 33 uguale. Art. 34 uguale. Art. 35 uguale. Art. 36 uguale. Art. 37 uguale.

Art. 38

Il trattamento da un Ufficiale all'altro avrà luogo solo se, 191
 l'anzianità degli interessati, se vi concorrono Ufficiali Giudiziari di grado inferiore sarà preferito quello di grado superiore, e parità di grado il più anziano ed a parità di anzianità il maggior di età. Il trattamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari ed a seguito di fermata giudiziale imputata alla Commissione di Disciplina che avrà anche un Ufficiale Giudiziario nominato dal Ministero come componente; e l'Ufficiale Giudiziario ha di

ritte di difendersi degli eventuali addebiti in precedenza contestatigli, facendosi assistere, ove lo creda, da un avvocato. Avverso il pronunziato della commissione di disciplina si può far ricorso al Ministero entro trenta giorni dalla partecipazione del pronunziato stesso che deve essergli notificato integramente. Il ricorso è sospensivo. Avverso il pronunziato del Ministero è ammesso il ricorso in via straordinaria alla quarta sezione del Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. =

Art. 39

La commissione distrettuale, istituita presso la Corte di Appello è composta;

1) dal 1° Presidente; 2) dal Procuratore Generale presso la Corte medesima; 3) dal Presidente anziano di sezione della Corte stessa; 4) da un Ufficiale Giudiziario di grado superiore. = Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di segreteria della Corte di Appello. =

Art. da 40 a 49 aboliti. =

Art. 50

Presso il Ministero è istituita una speciale Divisione autonoma "Ufficiali Giudiziari". = diretta ed amministrata da funzionari tratti dalla Magistratura e da un congruo numero di Ufficiali Giudiziari nominati a seguito di concorso per titoli in qualità di segretario. = I detti Ufficiali Giudiziari saranno a turno incaricati delle ispezioni agli Ufficiali Giudiziari. Presso le Procure Regie e Procure Generali saranno istituite divisioni Ufficiali Giudiziari dirette da Ufficiali Giu.

contestatigli, la commissione di disciplina si può avverso il preannunziato della commissione di disciplina. La commissione di disciplina entro trenta giorni dalla partecipazione al preannunziato stesso che deve essergli notificato integralmente. Il ricorso è sospensivo. Avverso il preannunziato del Ministero è ammesso il ricorso in via straordinaria alla quarta sezione del Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. =

Art. 39

La commissione distrettuale, istituita presso la Corte di appello è composta:

- 1) dal 1° Presidente; 2) dal Procuratore Generale presso la Corte medesima; 3) dal Presidente anziano di sezione della Corte stessa; 4) da un Ufficiale Giudiziario di grado superiore. = Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario di segreteria della Corte di appello. =

Art. da 40 a 49 aboliti. =

Art. 50

Presso il Ministero è istituita una speciale Divisione autonoma "Ufficiali Giudiziari". = diretta ed amministrata da funzionari tratti dalla Magistratura e da un congruo numero di Ufficiali Giudiziari nominati a seguito di concorso per titoli in qualità di segretarie. = I detti Ufficiali Giudiziari saranno a turne incaricati delle ispezioni agli Ufficiali Giudiziari. Presso le Procure Regie e Procure Generali saranno istituite divisioni Ufficiali Giudiziari dirette da Ufficiali Giudiziari nominati per concorso per titoli. = Essi sia presso il Ministero che presso le Procure Regie e Generali godono del trattamento economico simile agli impiegati dall'8° al 6° grado. =

ATTRIBUZIONI, COMPETENZE, REPERTORIO E VISTO

Art. da 51 a 57 uguali.=

Art. 58

Per gli atti da eseguirsi con urgenza la quale deve risultare scritta e sottoscritta dalla parte istante e da una sua procura sul l'originale atto, per i verbali del contestato dello atto. 3° capoverso uguale.=

art. da 59 a 61 uguali.=

Art. 62

Per gli atti del procedimento per contravvenzione ai regolamenti locali l'Ufficiale Giudiziario ha diritto al pagamento della sua prestazione d'opera giusta le tariffe in vigore.=

Art. da 63 a 66 aboliti.=

Art. 67

Allorché gli Ufficiali Giudiziari dovranno trasferirsi avanti l'autorità giudiziaria per presentare atti impugnati come falsi e carte da servire di confronto, saranno loro accordate le stesse indennità dovute ai funzionari dello Stato.=

Art. 68 uguale= Art. 69 uguale, abolito l'ultimo capoverso= Art= 70

abolito/=

NOTIFICHE DEGLI ATTI PER MEZZO DELLA POSTA

Art. da 81 a 80 uguali/.

Art. 81

Quando le notificazioni degli atti in materia civile sono eseguite per mezzo dell'ufficio postale all'ufficiale Giudiziario spettano in luogo dell'indennità di trasferta il rimborso delle spese postali oltre il diritto di bollo in lire quattro.=Quando le notificazioni

Art. 58

Per gli atti da eseguirsi con urgenza la quale deve risultare scritta e sottoscritta dalla parte istante e da un suo procuratore sull'originale atto, per i verbali dal conteste dello atto. 3° capoverso uguale.=
art. da 59 a 61 uguali.=

Art. 62

Per gli atti del procedimento per contravvenzione si regolamenti locali l'Ufficiale Giudiziario ha diritto al pagamento delle sue prestazioni d'opera giusta le tariffe in vigore.=
Art. da 63 a 66 aboliti.=

Art. 67

Allorché gli Ufficiali Giudiziari dovranno trasferirsi avanti l'autorità giudiziaria per presentare atti impugnati come falsi e carte da servire al confronto, saranno loro accordate le stesse indennità dovute ai funzionari dello Stato.=
Art. 68 uguale= Art. 69 uguale, abolito l'ultimo capoverso= Art. 70 abolito/=

NOTIFICHE DEGLI ATTI PER MEZZO DELLA POSTA

Art. da 81 a 80 uguali/.

140

Art. 81

Quando le notificazioni degli atti in materia civile sono eseguite per mezzo dell'ufficio postale all'ufficiale giudiziario spettano in luogo dell'indennità di trasferta il rimborso delle spese postali oltre il diritto di eccesso in lire quattro.=Quando le notificazioni degli atti in materia penale sono eseguite per posta vanno in franchigia le spese relative una ai diritti ed al diritto di accesso vanno segnate a debito e versate a cura dell'ufficio del Registro e chi di ragione.=Le buste per la spedizione degli atti sono

o carico dell'Ufficiale Giudice rito/.

Art. 83 uguale Art. 83 e 84 aboliti.-

COMMESSI NEGLI UFF. CARO. TRIBUNALI E CORTEI PRESSO GLI UFFICIALI

Art. 85

Per i lavori interni dell'Ufficio, per l'assistenza alle udienze civili e penali delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, comprese le Corti di Cassazione, prestano servizio dei commessi a ciò destinati, come autorizzati dal Presidente del Collegio Giudiziario al quale sono addetti e quelli delle Preture dal Presidente del Tribunale. I commessi, previa autorizzazione presidenziale, svolta come innanzi, sono incaricati delle notificazioni di tutti gli atti civili e penali. I detti commessi sono pagati dallo Stato come si pratica attualmente ed equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato di Gruppo C.- Nelle Preture l'ufficio te ed in quelle delle Corti di Cassazione e Corti sono addette presso gli Uffici degli Ufficiali Giudiziari delle dattilografe e copiste con la qualifica di scrivani pagate dallo Stato. Il numero dei commessi e quello delle dattilografe e copiste occorrenti è stabilito con esigenze formulate dai relativi capi di ufficio di concerto con gli Ufficiali Giudiziari interessati. Al Comandante la dattilografia e copiste non sono nominati su istanza degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale e delle Corti. Negli Uffici dove siano due o più Ufficiali Giudiziari i commessi ed il personale di dattilo e grafia e copisteria sono nominati collettivamente per tutti gli Ufficiali Giudiziari.

Art. 86

Per essere nominato commesso è necessario, oltre ai requisiti di

Art. 55

Per i lavori intrinseci dell'Ufficio, per l'assistenza alle udienze civili e penali delle Corti, dei Tribunali e delle Corti, come pure le Corti di Cassazione, presiede, sovrintende nel corso dei suoi doveri, sovrintende nel corso dei suoi doveri nel collegio giudiziario di cui sono addetti e quelli delle Corti del Tribunale di Cassazione, le commissioni, previa autorizzazione presidenziale, avuto come incarichi, sono incaricati delle notifiche ai sensi di tutti gli atti civili e penali, i detti commissionari sono pagati dello Stato come si pratica attualmente ed equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato di Gruppo C. Nella Corte e Ufficio te ed in quello delle Corti di Cassazione e nei Tribunali e Corti sono addette presso gli Uffici degli Ufficiali Giudiziari delle dettate, rate e copiate con le quali, Ufficio di avvenimenti pagate dello Stato. Il numero dei commissionari, quello delle dettate, rate e copiate occorrenti è stabilito con organico formato dai relativi capi di Ufficio di emendo con gli Uffici Giudiziari interessati. I Commissionari, le dettate, rate e copiate sono nominati su istanza degli Ufficiali Giudiziari dal Presidente del Tribunale o delle Corti. Negli Uffici dove siano due o più Ufficiali Giudiziari i Commissionari ed il personale di dettate, rate e copiate sono nominati collativamente per tutti gli Ufficiali Giudiziari.

Art. 56

Per essere nominato Commissionario è necessario, oltre ai requisiti di moralità, capacità e competitività, avere conseguito l'abilitazione al 2° corso di scuola media inferiore o altro titolo di studio equivalente, avere compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassata quella di trenta, essere di sana costituzione fisica ed essere

...//...

oltre le L. 1000,00 va aumentata di L. 5,00 ogni 500 lire successive fino ad un massimo di lire 50,00.=

Per le cambiali il cui pagamento è effettuato nell'ufficio, prima di fare il protesto, è dovuto dalle parti il seguente diritto fisso di accesso o latrasferta di L. 2,00 al Km. sia per l'andata che per il ritorno:

Per cambiale fino a L. 200.....	L. 6,00
Per cambiali da L. 200 a L. 500.....	" 8,00
" " " " 501 " " 1000.....	" 10,00

oltre le L. 1000 va aumentata Lire una ogni 500 lire successive.=

L'Ufficiale Giudiziario appena riceve la cambiale dalla Banca o dal creditore deve far pervenire al domicilio indicato nella cambiale stessa al debitore un avviso con l'indicazione della somma da pagare, dell'ufficio dove deve effettuare il pagamento, e l'ora di chiusura dell'ufficio stesso.

5189

= Tariffa Civile e Penale da percepirsi dagli Ufficiali Giudiziari =

= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

Diritto fisso di atto di qualsiasi natura.....L.	10,00
Diritto ~~diminuito~~ ^{per ogni facciata} per ogni copia ~~compresa la~~ scritturazione....."	1,00
Accesso....."	6,00
Trasferta sia per l'andata che per il ritorno per ogni Km. percor_	
so, a partire dal primo chilometro....."	2,00

Esecuzioni

Siratto od immissioni in possesso per ogni verbale oltre la tra_	
sferita e l'accesso....."	50,00
Pignoramento, sequestro e vendite di mobili, oltre trasferta e acc."	40,00
Offerta reale diritto fisso oltre trasferta ed accesso più 0,50%	
sulla somma che si offre....."	20,00
Chiamate di causa ed assistenza all'udienza....."	10,00

Atti stragiudiziari (Verbali di constatazione, interpellanza,
ecc). = Diritto fisso oltre trasferta ed accesso....." 100,00

Protesti cambiali

Per cambiali da L. 1,00 a L. 50,00 diritto fisso oltre trasferta	
urgenza e marche di quietanza e bolli....."	10,00
da L. 50,01 a L. 100,00	15,00
" " 100,01 " " 199,99	20,00
" " 200,00 " " 499,99	25,00
" " 500,00	30,00
" " 501,00 " " 1000,00	35,00

te da imperfezioni, aver sostenuto un esame di abilitazione innanzi al Presidente della Corte di Appello con le modalità dallo stesso stabilite. L'esame verterà sulle diverse forme di notificazione degli atti. Per essere nominate dattilografe e copiste è necessario oltre ai suddetti requisiti di moralità avere la licenza elementare, avere compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di trenta. =

Art. da 87 a 89 uguali. =

APPLICAZIONI E SUPPLENTE

Art. 90 uguale. =

Art. = 91

Nel caso di vacanza di un posto di Ufficiale Giudiziarie il Primo Presidente della Corte vi applicherà un Ufficiale Giudiziarie dello stesso distretto. I

Art. = 92

Uguale il 1° capoverso. = I commissari degli Ufficiali Giudiziarie e gli Uscieri di conciliazione non possono essere in nessun caso delegati a compiere atti in sostituzione degli Ufficiali Giudiziarie; agli uscieri di conciliazione è vietato altresì compiere qualsiasi atto di esecuzione. = All'uopo tutte le disposizioni

*È il quale ha
Sindaco dell'Insen.
vicini di Magione.
Mel capo 5 impio
mento temporaneo
neo Sella M. G. S.
e nell'impossibilità
di si avere uno
Sella M. G. S. e in
1888
Sindaco di Magione*

con le modalità dallo stesso stabilite. L'esame ver-
terà sulle diverse forme di notificazione degli atti.
Per essere nominato dattilografe e copiste è necessa-
rio oltre ai suddetti requisiti di moralità avere la
licenza elementare, avere compiuta l'età di 18 anni
e non oltrepassata quella di trenta. =

Art= da 87 a 89 uguali=+

APPLICAZIONI E SUPPLENZE

Art. 90 uguale.=

Art= 91

Nel caso di vacanza di un posto di Ufficiale Giudi-
ziario il Primo Presidente della Corte vi applicherà
un Ufficiale Giudiziario dello stesso distretto. I

Art= 92

Uguale il 1° capovero.= I commissari degli Ufficiali
Giudiziari e gli Uscieri di conciliazione non possono
essere in nessun caso delegati a compiere atti in so-
stituzione degli Ufficiali Giudiziari; agli uscieri
di conciliazione è vietato altresì compiere qualsiasi
atto di esecuzione.= All'uso tutte le disposizioni
di legge che li autorizzavano sono abolite, essendo
l'atto di esecuzione, nonché le notifiche delle in-
giunzioni di qualunque natura ad istanza dell'ufficio

*È il quale ha
Scritto all'insua
vita di Migione.
Nel caso 5' impo-
nuto tempora-
neo dell'uff. Giu.
e nell'impossibi-
tà di avere uno
dell'uff. Giu.
188
fare le funzioni
sono delegate all'uff.
dell'uff. Giu.*

del Registro e del Demanio e delle Amministrazioni
delle Imposte di Consumo demandate esclusivamente
agli Ufficiali Giudiziari delle Preture. =

Art. 93 - 94 e 95 aboliti. =

LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARI

Art. 96 e 99 soppressi. =

PERCENTUALI SULLE SOMME INCASSATE

Art. 100 a 102 uguali. =

CASSA UNICA E COMUNIONE DI PROVENTI

Art. 103

Nelle Preture Unificate, nei Tribunali e nelle Corti
è obbligatoria la Cassa Unica, la quale funzionerà
regolata da apposito organico depositato in Cancelleria
e tutti i proventi di qualsiasi natura saranno
messi in comunione e ripartiti in parti uguali fra
tutti gli Ufficiali Giudiziari. =

La comunione dei proventi è obbligatoria anche negli
altri uffici dove sono addetti due o più Ufficiali Giu-
diziari. Nelle Preture Unificate, nei Tribunali e nelle
Corti è istituito un Ufficiale Giudiziario capo e di-
rigente eletto ogni cinque anni dagli stessi Uff. Giud.
Y. Uff. Giud. capo ha pieni poteri e tutte le facoltà

del Registro e del Demanio e delle Amministrazioni dello Imposte di Censura demandate esclusivamente agli Ufficiali Giudiziari delle Preture. =

Art. 93 - 94 e 95 aboliti. =

LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARI

Art. 96 e 99 soppressi. =

PARTICOLARI SULLE SOMME INCASSATE

Art. 100 a 102 uguali. =

CASSA UNICA DI PROVENTI

Art. 103

Nelle Preture Unificate, nei Tribunali e nelle Corti è obbligatoria la Cassa Unica, la quale funzionerà regolata in base al progetto organico depositato in Cancelleria e tutti i proventi di qualsiasi natura saranno messi in comune e ripartiti in parti uguali fra tutti gli Ufficiali Giudiziari. =

La comune dei proventi è obbligatoria anche negli altri uffici dove sono addetti due o più Ufficiali Giudiziari. Nelle Preture Unificate, nei Tribunali e nelle Corti è istituito un Ufficiale Giudiziario capo o di rigente eletto ogni cinque anni dagli stessi Uff. Giud. L'Uff. Giud. capo ha pieni poteri e tutte le facoltà deliberative derivantegli dalle leggi e regolamenti in vigore. Organizza i servizi, costituisce gli uffici, distribuisce ed assegna i servizi a ciascun Uff. Giud.

sceglie tra i colleghi colui che ha speciali attitudi-
 dini per la ripartizione dei proventi e per la com-
 pilazione degli stati di riparto, assegna i servizi
 ai commessi ed al personale di copisteria: cura e cu-
 stodisce gli incassi ed ha la sorveglianza su tutti
 i servizi interessanti gli Uff. Giud. ed i commessi,
 curando l'esatta applicazione del regolamento organi-
 co sia del lato economico che disciplinare. =

Gli Uff. Giud. dipendono gerarchicamente dal capo, spe-
 cie dal lato disciplinare, quindi il capo deve riferire
 al Pretore dirigente, al Presidente del Tribunale e
 della Corte tutte le mancanze, le infrazioni cui si
 siano resi eventualmente colpevoli gli Uff. Giud. ed
 è altresì in facoltà di denunziare alla speciale com-
 missione di disciplina istituita presso la Corte di
 Appello le eventuali colpe ed infrazioni e proporre
 anche il tramutamento ad altro ufficio qualora la per-
 manenza dell'Uff. Giud. si sia resa incompatibile e
 contraria alla dignità e decore dell'ufficio. =

art. 104 e 105 aboliti/ = art. 106 uguale/ =

CONTRIBUTO PERSONALE ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEC 51 87

UFFICIALI GIUDIZIARI. =

CONTRIBUTO PERSONALE PER CONTRIBUTO PERSONALE

dini per la ripartizione dei proventi e per la compilazione degli stati di riparto, assegna i servizi ai commessi ed al personale di copisteria: cura e custodisce gli incassi ed ha la sorveglianza su tutti i servizi interessanti gli Uff. Giud. ed i commessi, curando l'esatta applicazione del regolamento organico sia dal lato economico che disciplinare. =

Gli Uff. Giud. dipendono gerarchicamente dal capo, specie dal lato disciplinare, quindi il capo deve riferire al Pretore dirigente, al Presidente del Tribunale o della Corte tutte le mancanze, le infrazioni cui si siano resi eventualmente colpevoli gli Uff. Giud. ed è altresì in facoltà di denunziare alla speciale commissione di disciplina istituita presso la Corte di Appello le eventuali colpe ed infrazioni e proporre anche il tramutamento ad altro ufficio qualora la permanenza dell'Uff. Giud. si sia resa incompatibile e contraria alla dignità e decoro dell'ufficio. = art. 104 e 105 aboliti/. = art. 106 uguale/ =

CONTRIBUTO PERSONALE ALL' CASSA DI PREVIDENZA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI. =

Art. 106 bis/ = Le trattenute per contribute personale alla Cassa di Previdenza per le pensioni ed i contributi per l'opera nazionale sono pagate con grat.

187

tenut sullo stipendio/.. Art. 107 e 114 aboliti/..

ESENZIONI ED INCOMPATIBILITÀ

art. 115

Gli Uff. Giud. sono esenti da qualunque servizio pubblico estraneo alle loro funzioni eccettuate il servizio militare. = Art. 116 uguale = Art. 117

e 118 uniforme agli impiegati di ruolo dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 119

Il primo inquadramento degli Ufficiali Giudiziari avrà luogo col semplice criterio dell'anzianità, fermo il diritto quesito degli Ufficiali Giudiziari che si trovano nelle rispettive sedi.

art. 120

Tutti i benefici concessi agli impiegati dello Stato non escluse il compenso per lavoro straordinario, ed aggiunta di famiglia sono estesi nel tempo e nella misura del diritto anche agli Ufficiali Giudiziari.

0614